

BStGer SK.2022.20 vom 19. September 2022

Bundesstrafgericht, 2022-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2022.20

FR: TPF SK.2022.20 du 19 septembre 2022

IT: TPF SK.2022.20 del 19 settembre 2022

Regeste

Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto esercizio illecito della prostituzione

Erwägungen

E. 1

Competenza territoriale

E. 1.1

ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP);

E. 1.1.1

Secondo l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

E. 1.1.2

In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso («Tatkomponenten»). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa («objektive Tatkomponenten»), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni «risultato dell'attività illecita» e «modo di esecuzione» (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 1.1.3

Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo («Tatverschulden»), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle «circostanze esterne», e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni

d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

E. 1.1.4

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato («Gesamtverschulden»), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

E. 1.1.5

Così come disposto dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore

- 90 - SK.2022.20 («Täterkomponenten»), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

E. 1.2

violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi;

E. 1.2.1

In base all'art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati (lett. a), se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige (lett. b) e le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (lett. c). Secondo il principio della proporzionalità, la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (art. 56 cpv. 2 CP). In effetti le misure previste dagli articoli 56 CP e segg. hanno una duplice funzione. Esse devono portare sia al miglioramento dello stato dell'autore, qualora questi sia migliorabile, sia alla sicurezza dell'autore, qualora il suo stato non sia migliorabile (TRECHSEL, op. cit., n. 1 preliminarmente ad art. 56 CP).

E. 1.2.2

Per ordinare una delle misure previste agli articoli 59-61, 63 o 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP), la quale deve vertere sulla necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore (art. 56 cpv. 3 lett. a CP), sul genere e le probabilità di eventuali altri reati (art. 56 cpv. 3 lett. b CP) e sulla possibilità di eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. c CP).

- 105 - SK.2022.20

E. 1.2.3

Al diritto concernente le misure si applica il principio della sussidiarietà, sancito all'art. 56a CP, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e). Qualora più misure si rivelino necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente (art. 56a cpv. 2 CP).

E. 1.2.4

Nel caso in cui sono adempiute le condizioni sia per una pena, sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni (art. 57 cpv. 1 CP). Le misure di cui agli articoli 59-61 CP vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a CP vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente (art. 57 cpv. 2 CP). La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena (art. 57 cpv. 3 CP). Quali misure terapeutiche stazionarie, il Codice penale prevede il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP), il trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP) e le misure per i giovani adulti (art. 61 CP).

E. 1.3

ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP). 2. A. è condannata ad una pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.–. 3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP. 4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario. 5. In caso di mancato pagamento della multa, è ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP. 6. A. è condannata al pagamento della tassa di giustizia di CHF 5'000.– e delle spese procedurali in ragione di CHF 100'000.–. 7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Iuliucci è fissata in CHF 82'350.– (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione. A. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP). 8.1 A. è condannata a risarcire CHF 30'000.– in favore di B. a titolo di riparazione del torto morale.

- 137 - SK.2022.20 8.2 Per il rimanente l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile. 9. A. è condannata al pagamento di CHF 11'000.– in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. 10. È ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP). 11. È ordinata la confisca dell'importo di CHF 4'100.– di cui al reperto 42052 (art. 70 CP). 12. L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene utilizzato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).

E. 1.3.1

Ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Tali condizioni sono cumulative. In virtù dell'art. 59 CP dunque, l'autore deve avere commesso un crimine o un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 e 3 CP, deve essere affetto da

una grave turba psichica ed il rischio di nuovi reati in connessione con la turba deve essere presente. La misura terapeutica stazionaria può essere ordinata anche se il crimine o il delitto non sia andato oltre lo stadio del tentativo (TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 59 CP).

E. 1.3.2

L'obiettivo della misura è il trattamento della turba psichica. A questo scopo, può essere fatto ricorso, sia a trattamenti specifici per il disturbo diagnosticato, sia ad una presa a carico orientata al reato. Ciò che contraddistingue il trattamento stazionario da quello ambulatoriale è l'intensità dell'intervento e l'impostazione contestuale della terapia («Milieu Therapy»). Il paziente non è preso a carico puntualmente, bensì in modo continuativo tramite contatti quotidiani con il personale curante, le altre persone e l'ambiente in cui è inserito (URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, *Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie*, 2022, n. marg. 1778).

- 106 - SK.2022.20

E. 1.3.3

Quanto alla questione a sapere se un'anomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dell'art. 59 CP, questa rientra nel potere di apprezzamento del giudice che, fondandosi sulle conclusioni di una perizia, deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 59 CP). Non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità. La definizione di grave turba psichica poggia sulle Linee direttive diagnostiche ICD-10. Compito della Corte è quello di stabilire se la turba è così grave, da giustificare l'applicazione di una misura stazionaria. La turba deve inoltre essere già stata presente al momento della commissione del crimine o del delitto ed essere ancora presente al momento del giudizio (TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 59 CP).

E. 1.3.4

La turba psichica di cui l'autore soffre deve poi essere in connessione con l'atto penalmente repressibile. Tale atto deve essere «Symptomtat», ovvero espressione della pericolosità dell'autore, suscitata attraverso la turba psichica. Ininfluenza risulta essere il modo in cui l'atto penalmente repressibile e la turba psichica sono connesse: il primo può essere conseguenza diretta della turba, ma può anche semplicemente trovare fondamento nella turba in modo indiretto (TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 59 CP).

E. 1.3.5

Il trattamento stazionario presuppone inoltre che l'autore sia pericoloso, ossia che il suo stato mentale risulti a tal punto perturbato da lasciar seriamente temere la commissione di ulteriori reati; in sostanza deve essere presente un alto rischio di recidiva (DTF 137 IV 201 consid. 1.2 pag. 203; sentenza del Tribunale federale 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018 consid. 5.2). La misura non si limita infatti a rivestire una funzione terapeutica, ma ha anche finalità preventiva, nel senso che mira a proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva, non grazie alla pena, ma al trattamento terapeutico (QUELOZ, *Commentaire romand*, op. cit., n. 15 e segg. ad art. 59 CP). Per determinare se la sicurezza pubblica è gravemente compromessa, si deve tener conto non solo del carattere imminente e grave del pericolo, ma anche della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato. Quando sono messi in pericolo beni importanti quali la vita o l'integrità personale, le esigenze da porre quo all'imminenza e alla gravità del pericolo sono minori che non in presenza di beni

di minor valore quali la proprietà o il patrimonio (DTF 118 IV 108 consid. 2a). D'altra parte, il requisito della pericolosità è definito in modo diverso a seconda del tipo di misura. Per la dottrina, infatti, in considerazione del principio della proporzionalità, «Je einschneidender sich eine Massnahme für die betroffene Person auswirkt, umso strengere Anforderungen werden an die Sozialgefährlichkeit gestellt» (HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP).

E. 1.3.6

La misura terapeutica, infine, deve essere idonea: in particolare l'autore deve essere curabile. Il perito deve dunque esprimersi anche sulla curabilità

- 107 - SK.2022.20 dell'autore, rispettivamente sulle prospettive di successo del trattamento (TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 59 CP). Scopo del trattamento stazionario è l'impedimento di ulteriori atti penalmente repressibili ed il reinserimento dell'autore (DTF 127 IV 159; 124 IV 252; TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 59 CP). Sul consenso dell'autore di sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari. È sufficiente, dunque, che l'autore sia almeno un minimo motivabile (sentenze del Tribunale federale 6B_373/2010 del 13 luglio 2010 consid. 5.5; 6B_52/2010 del 22 marzo 2010 consid. 3.3).

E. 1.3.7

Di regola il trattamento si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP). Tuttavia, fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 CP).

E. 1.3.8

L'art. 59 cpv. 3 CP subordina l'esecuzione in ambito chiuso all'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva. Quest'ultimo rischio costituisce tuttavia già una condizione generale per la pronuncia di una misura (art. 56 cpv. 1 CP). Deve trattarsi di un rischio qualificato. Il rischio di recidiva deve dunque essere concreto e altamente probabile, in altre parole deve risultare da una serie di circostanze. Il comportamento o lo stato del condannato deve rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'ordine dell'istituto. In ossequio al principio della proporzionalità, il collocamento in un istituto chiuso non dovrebbe poter essere ordinato che in caso di grave messa in pericolo della sicurezza o dell'ordine interno. È il caso, ad esempio, di un condannato che proferisce minacce precise o che si oppone scientemente all'ordine dell'istituzione; per contro, l'art. 59 cpv. 3 CP non dovrebbe poter trovare applicazione di fronte a semplici difficoltà di comportamento o insubordinazione agli impiegati dell'istituzione (sentenze del Tribunale federale 6B_384/2010 del 15 settembre 2010 consid. 2.1.2; 6B_629/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 1.2.2.2 e riferimenti).

E. 1.3.9

Di principio le misure terapeutiche non sono, contrariamente alle pene, limitate temporalmente. La loro durata non viene contemplata nel giudizio di merito. Essa dipende

dalle necessità di trattamento della persona interessata e dalle prospettive di successo. Per tale motivo, durante l'esecuzione, le misure vengono regolarmente controllate quanto alla loro necessità (HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 123 ad art. 59 CP). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i

- 108 - SK.2022.20 presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (art. 59 cpv. 4 CP). 2.

E. 1.4

In sede di arringa, la difesa, che ha postulato la parziale assoluzione di A., ha formulato un'istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP, senza tuttavia né sostanziare, né quantificare la pretesa. Il difensore dell'imputata ha inoltre chiesto l'attribuzione all'accusatrice privata di qualsiasi forma di indennità che sarebbe stata eventualmente accolta in favore di A. dalla Corte (cfr. act. SK 15.721.510 e segg.).

- 134 - SK.2022.20

E. 1.4.1

L'art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

E. 1.4.2

Secondo la giurisprudenza, se il giudice non è obbligato a discostarsi dal quadro normativo, egli deve tener conto dell'assenza di un risultato lesivo, quale elemento a discarico, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 47 CP. L'entità di tale mitigazione dipende in particolare dalla prossimità del risultato nonché dalle effettive conseguenze degli atti commessi (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.1 con riferimenti).

E. 1.4.3

Se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 1 e 2 CP). Ciò vale anche per un'eventuale riduzione in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 CP (NIGGLI/MADER, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 22 CP).

E. 1.5

Essendo stati in concreto confermati tutti i reati ipotizzati dall'accusa a carico di A. confermati (compresa la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», per la quale la difesa ha chiesto il proscioglimento), non si può dare seguito alla richiesta di indennizzo, formulata peraltro in modo generico. A. non ha diritto ad alcun indennizzo, non essendo date le condizioni dell'art. 429 CPP. 2.

E. 1.5.1

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in concreto sulla corretta metodologia da seguire in presenza di due gravi reati contro la vita non consumati in concorso con altri reati minori. Secondo la nostra Alta Corte «Korrekterweise ist ausgehend von der schwersten Tat die hypothetische schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt festzulegen. Die hypothetische Strafe ist in der Folge unter Berücksichtigung des vollendeten Versuchs zu reduzieren. In gleicher Weise ist die hypothetische Strafe für die zweite versuchte Tötung zu bestimmen. Diese hat in Anwendung des Asperationsprinzips zu einer (ersten) angemessenen Erhöhung der Einsatzstrafe für die schwerste Tat zu führen. In einem weiteren Schritt sind die übrigen Delikte zu beurteilen, und es sind dafür unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die hypothetischen Strafen zu ermitteln. Es ist aufzuzeigen, wie stark die Einsatzstrafe für die beiden Tötungsdelikte zu erhöhen ist, um diese übrigen Delikte zu sanktionieren. Nach der Festlegung der Gesamtstrafe für sämtliche Delikte sind endlich die Täterkomponenten zu berücksichtigen» (sentenza 6B_865/2009 consid. 1.6.1).

- 93 - SK.2022.20

E. 1.5.2

Pertanto, come visto: è necessario determinare la colpa dell'imputata in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi («Tatkomponenten»), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui rispondono («objektive Tatkomponenten») e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato («Tatverschulden»). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore («Täterkomponenten»; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

E. 1.5.3

In caso di concorso di reati, le componenti legate all'autore (art. 47 cpv. 1 lett. 2 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del

E. 1.6

Come indicato dal Tribunale federale, per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell'ambito del rispettivo contesto. Va tuttavia considerato che la promozione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza («Tatnahe») fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaida- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13). Lo «Stato islamico» viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 consid. 16.3.2).

- 55 - SK.2022.20

E. 1.6.1

Giusta l'art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).

E. 1.6.2

Le circostanze aggravanti o attenuanti che giustificano l'estensione al rialzo o al ribasso del quadro normativo non possono nuovamente stabilire, nell'ambito del quadro normativo esteso, l'aggravamento o l'attenuazione della pena. La motivazione deve quindi evidenziare in che misura tali circostanze si realizzano nel caso concreto e come esse influenzino la pena inflitta (DTF 118 IV 342 consid. 2b p. 347; con particolare riferimento all'assassinio cfr. anche sentenze del Tribunale federale 6B_284/2012, 6B_285/2012 del 29 ottobre 2012 consid.

E. 1.6.3

La pena detentiva a vita è la sanzione più severa del Codice penale (art. 40 CP). Già per tale motivo è necessaria una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). Il giudice che riconosce l'imputato colpevole di assassinio può condannarlo alla pena detentiva di durata fissata non inferiore a 10 anni ma non superiore a 20 anni (art. 40 prima frase CP) o alla pena detentiva a vita (art. 112 CP). Quando decide di varcare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale motivo una pena di durata determinata, anche di 20 anni, non gli sembra sufficiente (sentenza 6B_284-285/2012 consid. 4.2 e segg.).

E. 1.6.4

Allorquando il reato di assassinio è in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), dalle motivazioni della sentenza deve anche emergere come è stata calcolata la pena complessiva. Le motivazioni devono quindi permettere di individuare la pena base e la pena aggiuntiva, e, in particolare, quale reato giustifichi, di per sé, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quale motivo. La giurisprudenza esclude che il solo concorso di reati costituisca il fondamento per la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato punito con tale pena non giustifica di per sé, in considerazione della colpa dell'autore, la pronuncia di tale pena (sentenza 6B_284/2012, 6B_285/2012 consid. 4.1.2 e segg. con riferimenti).

E. 1.7

Il Tribunale federale ha inoltre osservato come sia irrilevante che il comportamento ricada sotto il sostegno o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo» (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; cfr. anche: LEU/PARVEX, Das Verbot der Al-Qaïda und des Islamischen Staats, AJP/PJA 6/2016,

pag. 756 e segg.). La semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche, senza comportamenti attivi, non rientra né nella definizione di attività propagandistiche né nella clausola generale (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 133 IV 58 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). In sostanza, va determinato in ogni singolo caso se è stata superata la soglia tra il semplice atteggiamento e l'agire punibile penalmente (EICKER, loc. cit.).

E. 1.7.1

La pena adeguata al reato e all'autore deve di principio essere determinata nell'ambito del normale quadro edittale della (più severa) disposizione penale applicabile. Di norma, questo quadro è stato formulato in modo molto ampio dal legislatore per tener conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto. La mera scemata imputabilità non porta quindi, in linea di principio, a scendere al di sotto del normale quadro edittale della pena. Ciò richiede ulteriori circostanze di rilievo che facciano apparire la colpa come particolarmente lieve (DTF 136 IV 55 consid. 5.8).

E. 1.7.2

Il Tribunale federale ha inoltre precisato che quando la colpa si appalesa talmente grave da giustificare una pena massima, né la scemata imputabilità, né tantomeno le circostanze attenuanti personali, obbligano il giudice ad attenuare la pena. Più precisamente l'Alta Corte ha sancito che la scemata imputabilità del reo deve portare, contrariamente ai termini di legge, ad una mitigazione non della pena, ma della sua colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Questa riduzione della colpa può tuttavia essere compensata da altri elementi quali l'esistenza di antecedenti. Pertanto, anche in caso di scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP, la pena detentiva a vita non sarà necessariamente esclusa se la colpa del reo, considerate la scemata imputabilità e tutte le circostanze pertinenti, rimane tanto grave da giustificare una simile sanzione (sentenza 6B_284-285/2012 consid. 4.3).

- 95 - SK.2022.20

E. 1.8

Giusta l'art. 51 CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 e segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. e 37 segg. CP). 2.

E. 1.9.1

Per determinare se ci si trovi in presenza di un assassinio, occorre procedere a un apprezzamento d'insieme delle circostanze esterne (comportamento, modo d'agire dell'autore) e interne dell'atto (movente, scopo). La fattispecie di assassinio è realizzata quando dal complesso di queste circostanze risulta che l'autore ha dato prova del disprezzo più completo per la vita altrui. Mentre l'omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una grave situazione conflittuale, l'assassino è una persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui. Nel reato di assassinio, l'egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione, l'autore essendo pronto, per soddisfare i propri bisogni, a sacrificare un essere umano. La soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità. Per ammettere la qualifica di assassinio, occorre tuttavia che la colpa dell'autore, segnatamente il suo carattere perverso,

si distingua chiaramente da quella di un omicida ai sensi dell'art. 111 CP (DTF 141 IV 61; sentenza 6B_754/2016 consid. 2.2.1).

E. 1.9.2

Gli antecedenti e il comportamento dell'autore dopo l'atto sono ugualmente da prendere in considerazione, ma unicamente se direttamente connessi allo stesso, nella misura in cui forniscono un quadro della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P_252/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 9.1; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 7 ad art. 112). Non è peraltro nemmeno necessario che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non si richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo (sentenza della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino 72.2015.99 del 18 settembre 2015 consid. 8d).

E. 1.9.3

Considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell'autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione, tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (sentenze del Tribunale federale 6S_359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S_780/1997 del 22 dicembre 1997 consid. 1a; CORBOZ, op. cit., ad n. 22 ad art. 112). La nostra Alta Corte ha ad esempio ritenuto la qualifica di assassinio in un caso in cui l'autore, al quale era ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio-alto, era convinto che la moglie stesse avvelenando lui e il suo cane; a detta del Tribunale federale, le sue manie

- 38 - SK.2022.20 persecutorie non avevano sminuito la violenza e la crudeltà con cui le aveva tolto la vita, di modo che, detta circostanza andava considerata solo sul piano della colpa e non su quello della qualifica di assassinio (sentenza del Tribunale federale 6B_825/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.3.3).

E. 1.10.1

Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore agisca con dolo eventuale; il dolo – al momento dell'azione – deve ricoprire non solo l'intento di uccidere ma anche la particolare perversità (DTF 104 IV 182; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 112 CP). Ai fini dell'accertamento dell'intenzionalità del gesto è invece del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (sentenza del Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3; sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 17.2012.78 del 5 novembre 2012 consid. 12f).

E. 1.10.2

La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per caratterizzare questa circostanza personale particolare, quali, segnatamente, gli elementi riconducibili al modo di agire particolarmente odioso, sono di natura oggettiva. Inoltre, quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l'autore può realizzarle senza esserne

consapevole. La valutazione del carattere più o meno perverso del movente o dello scopo non può dunque poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In altri termini, l'autore non deve per forza di cose ritenere che il suo agire risulti particolarmente riprovevole. Si tratta qui di una questione di apprezzamento che compete all'autorità giudicante (DISCH, op. cit., pag. 323; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 27 ad art. 112 CP). 2.

E. 2

Costituisce deroga a questo principio la regola della *lex mitior* consacrata all'art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione. Come detto, nel caso di specie gli atti imputati ad A. dal MPC risalgono al 24 novembre 2020 per quanto attiene ai reati di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP) e violazione dell'art. 2 della legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico», che le è anche stata contestata in relazione a degli invii di messaggi avvenuti in un periodo compreso tra il 7 ed il 20 ottobre 2020 e a dei trasferimenti di denaro all'estero intervenuti in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. Da allora, nessuna delle norme relative ai reati in questione ha subito modifiche. La contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione risale a sua volta al periodo 2017 - 2020: anche in questo caso, l'art. 199 CP non ha subito, dal 2017 ad oggi, modifica di sorta. Lo stesso dicasi per gli art. 103 e segg. CP relativi alla normativa concernente le contravvenzioni.

E. 2.1

Giusta l'art. 433 cpv. 1 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l'accusatore privato vince la causa, oppure b) se l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP. L'accusatore privato vince la causa qualora, in caso di azione penale, l'imputato venga condannato e, in caso di azione civile, la pretesa dell'accusatore privato venga tutelata. L'autorità penale decide la richiesta sulla base dell'istanza di indennizzo che l'accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese.

E. 2.2

Le spese ai sensi dell'articolo 433 cpv. 1 CPP si riferiscono principalmente alle spese legali, nella misura in cui queste sono state causate dalla partecipazione al procedimento penale dell'accusatore privato ed erano necessarie a tutelare i suoi interessi (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_423/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.3 con rinvii).

E. 2.2.1

A. si è resa colpevole del reato di duplice tentato assassinio, tentando di uccidere B. e F. (oltre che del reato di violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e ripetuto esercizio illecito della prostituzione). Si tratta pacificamente di un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, motivo per il quale la condizione della commissione di un crimine (o di un delitto) risulta adempiuta.

E. 2.2.2

Entrambi i periti sono giunti alla conclusione che l'accusata è affetta da una grave turba psichica (cfr. supra consid. XI, 3.3. e 4.3). La Corte non intravede motivi per discostarsi da tale concorde conclusione.

E. 2.2.3

Quanto alla connessione tra la turba psichica ed i reati contestati all'accusata, il perito Dr. G. ha espresso la propria convinzione in base alla quale un nesso causale fra i due elementi esista, benché non si tratti necessariamente di un nesso diretto di causa a effetto quanto piuttosto di un «condizionamento importante, esercitato dalla turba psichica sulla vita emotiva e relazionale e soprattutto sulla capacità di giudizio» (act. MPC 11.1.1-0147). Come visto la dottrina non pretende che la turba psichica sia la causa diretta del reato perpetrato. L'atto repressibile può anche semplicemente trovare

- 109 - SK.2022.20 fondamento nella turba psichica in modo indiretto (TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 59 CP). Ne deriva che anche tale condizione, posta dall'art. 59 cpv. 1 CP e non contestata da accusa e difesa, risulta data.

E. 2.2.4

Quo al rischio di recidiva, entrambi i periti sono giunti alla conclusione che per l'accusata sussista un rischio medio-alto di recidiva (act. SK 15.771.006 e 15.772.005). Il rischio di recidiva nel caso di specie risulta dato da una serie di circostanze ben precise, analizzate dai periti. Esso deriva in particolare dal limite intellettivo e dal disturbo psicotico presenti nell'accusata, dalla malintesa fede islamica (act. MPC 11.1.1-0148), ed è, non da ultimo, attestato dalle stesse dichiarazioni di A., segnatamente dalle minacce proferite durante i verbali di interrogatorio e durante il periodo di carcerazione (act. MPC 6.1.0181). A questo proposito vale la pena porre in rilievo come, a partire dal 29 marzo 2021 e fino al 2 luglio 2021, il personale delle Strutture carcerarie abbia sentito a più riprese l'accusata monologare ad alta voce, ma come se parlasse a terzi (act. MPC 6.1.0248; 6.1.0250; 6.1.0252; 6.1.0254). Di seguito alcuni esempi concreti (MPC 6.1.0250): «stanotte ho dormito così bene che potrei farmi esplodere ora»; «sì ma devi stare tranquillo, io sono brava a manipolare questi psichiatri»; «spero di uscire prima dell'estate così mi faccio esplodere in piazza quando sarà piena di gente, la devono pagare sti Svizzeri e ticinesi razzisti di merda»; «stai tranquillo non mi tiro indietro, tu tieni pronto tutto»; «ma lo so, devo solo schiacciare il tasto e ...boom»; «finiremo su tutti i notiziari, non vedo l'ora». A. ha pure imbrattato i muri della sua cella con scritte relative all'Islam ed a possibili esplosioni in Paesi europei (act. MPC 6.1.0256 e segg.; 6.1.0279 e segg.; 6.1.0289). La Corte ha inoltre dovuto prendere atto della reiterazione delle frasi proferite dall'accusata ancora in sede dibattimentale, laddove ella ha asserito «Lo rifarei ma meglio [...]. Lo rifarei ma più articolato [...]» e «Non lo rifarei in Svizzera, ma in un altro paese sì» (act. SK 15.771.022 e SK 15.731.036). Si tratta di esternazioni preoccupanti che non possono che confermare la presenza del rischio di recidiva già attestato da entrambi i periti.

- 110 - SK.2022.20 3. In merito alle misure ritenute adeguate ad A., si osserva quanto segue.

E. 2.2.5

A seguito del trasloco di A. nel X., quest'ultima veniva presa a carico dapprima, a partire dal 13 luglio 2018, dal Servizio psicosociale di X. ed in seguito, a partire dal 10 gennaio 2020, dallo studio del Dr. L. nella persona della Dr.ssa med. EE. (di seguito Dr.ssa. EE.; act. MPC 11.1.1-0109).

E. 2.2.6

V'è parimenti da osservare come, a più riprese, sia stata constatata dal personale medico una carenza in merito alla consapevolezza di malattia e capacità critica nell'accusata (act.

MPC 11.1.1-0099; 11.1.1-0108; 11.1.1-0110; 11.1.1-0112).

- 68 - SK.2022.20 3.

E. 2.3

Secondo la giurisprudenza la nozione di adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP lascia un ampio margine di apprezzamento al giudice e concerne le spese necessarie per un'adeguata e ragionevole tutela degli interessi dell'accusatore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3, MIZEL/RÉTONAZ, Commentaire romand, op. cit., n. 8b ad art. 433 CPP). L'indennizzo viene stabilito prendendo in considerazione le spese necessarie ad un avvocato cognito in materia di patrocinio di accusatori privati in ambito penale, che ha solide conoscenze della materia ed è quindi in grado di effettuare le sue prestazioni in modo mirato ed efficiente sin dall'inizio (sentenza del Tribunale federale 6B_1389/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 2.2.1).

E. 2.3.1

Secondo l'art. 47 CO, nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

E. 2.3.2

Quo alla nozione di torto morale si rammenta come la sua riparazione presupponga, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l'integrità fisica e psichica o anche l'onore e, d'altro lato, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa – la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156; 102 II 22) – che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un'indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità e che nella determinazione dell'indennità il giudice gode di un'ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell'intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e, infine, del grado di colpa dell'autore (DTF 118 II 410; 116 II 733; 115 II 156). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell'intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l'indennità assegnata a titolo di torto morale non va fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell'equità (DTF 121 II 375; 117 II 50). L'indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un

- 124 - SK.2022.20 danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante essa deve risultare equa e quindi proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP).

E. 2.3.3

Le lesioni corporali che giustificano il riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell'art. 47 CO vanno intese in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l'hanno leso nella sua integrità psichica (WERRO, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 47 CO). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di una certa gravità (DTF 112 II 131 consid.

2-4). Oltre alla gravità oggettiva della lesione, nel decidere l'attribuzione di una riparazione morale giusta l'art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del caso, prendendo in considerazione l'importanza della lesione patita dal danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di un'indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio duraturo alla salute (sentenza del Tribunale federale 6B_353/2012 del 26 settembre 2012 consid. 2.1; WERRO, op. cit., n. 2a ad art. 47 CO). Tra le circostanze che possono, a seconda dei casi, giustificare l'applicazione dell'art. 47 CO vi sono la necessità o meno di un'ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione), lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima, un lungo periodo d'incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti, la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti medici lunghi e dolorosi, nonché il tipo e la gravità della lesione patita (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 47 CO). Tali circostanze, per essere prese in considerazione, devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale subita dal danneggiato. Le medesime circostanze devono poi essere prese in considerazione dal giudice per determinare l'importo dovuto a titolo di riparazione morale. L'importante è che la somma accordata al danneggiato sia equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (WERRO, op. cit., n. 18 e 19 ad art. 47 CO). 3.

E. 2.4

Al dibattimento, B., tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto la condanna di A. al pagamento dell'importo di CHF 11'000.–, a titolo di partecipazione alle spese legali sostenute (act. SK 15.721.070, cfr. supra consid. XV, 3.1). L'avv. Haab ha allegato una nota professionale dettagliata, con le prestazioni da lui fornite tra il 26 novembre 2020 e il 19 settembre 2022, per complessivi CHF 17'070.52 (act. SK 15.851.007-012), limitando però la sua richiesta a CHF 11'000.– (act. SK 15.851.001).

E. 2.4.1

La Corte ha considerato il tentato assassinio di B. quale reato più grave, in quanto comportamento centrale nei fatti accertati e, dunque, quale reato di base per la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di

- 96 - SK.2022.20 questo reato, costituisce il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base.

E. 2.4.2

Secondo il principio del divieto della doppia presa in considerazione («Doppelverwertungsverbot»), le circostanze che portano all'aumento o alla diminuzione del quadro sanzionatorio, segnatamente ad ammettere una forma qualificata di reato quale è l'assassinio, non possono essere prese nuovamente in considerazione come attenuanti od aggravanti nell'ambito della forchetta edittale modificata. In caso contrario, infatti, l'autore si troverebbe gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza (DTF 142 IV 14 consid. 5.4; 141 IV 61 consid. 6.1.3; con riferimenti). Tuttavia, anche in una siffatta costellazione, all'autorità giudicante non è precluso prendere in considerazione «in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist» (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.2 [parzialmente pubblicata come DTF 147 IV 249]; 6B_1225/2019 dell'8 aprile 2020 consid. 2.3).

E. 2.4.3

Sotto il profilo oggettivo, il reato di tentato assassinio è, come detto, decisamente molto grave. Lo stesso presuppone infatti una colpa specialmente grave, dedotta esclusivamente dalla commissione del reato (cfr. supra consid. VIII, 1.3 e segg.), che nel caso concreto è data. A. ha adottato un modus operandi che denota spregiudicatezza e temerarietà, compiendo un'aggressione all'interno di un noto grande magazzino, con presenza e andirivieni di persone, nonché brutalità laddove si consideri, da un lato, che ella ha usato un'arma bianca – che impone una notevole vicinanza con la vittima – e, dall'altro, che ella ha usato tale arma per «letteralmente» sgozzare/decapitare la prima vittima (cfr. act. MPC 11.1.0168 e segg. e supra consid. VIII, 3.2.1 e segg.). L'imputata avrebbe fatto lo stesso anche con eventuali altre vittime. In questo contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa, che A. ha mostrato particolare intensità e determinazione nel raggiungere il proprio scopo omicida colpendo con forza, affinché B. riportasse «numerose ferite a: volto, collo e mani» (act. MPC 11.2.1-0089 e segg.), «volto, collo, avambracci, polsi e mani» (act. MPC 11.2.1-0105 e segg.). Inoltre, «la molteplicità delle lesioni e la loro localizzazione indica che l'aggressore ha inferto diversi fendenti alla sua vittima, la quale ha tentato attivamente di difendersi» (act. MPC 11.2.1-0107). L'imputata ha inferto ai danni di B., una ragazza di 19 anni a lei sconosciuta, due pericolosissime lesioni da taglio alla testa, a livello del mento, di circa 3 centimetri ed al collo di circa 10 centimetri e diversi altri tagli diffusi alla mano destra – diverse ferite e lesioni dei nervi, dei flessori e del polso – ed alla mano sinistra – diverse ferite alle dita, ai nervi, ai tendini, ai muscoli e al polso (act. MPC 11.2.1- 0125/0130 e segg., 0186 e segg.). Dalla documentazione prodotta dall'accusatrice privata B. (cfr. in particolare act. MPC 15.1.0076 e segg.)

- 97 - SK.2022.20 emerge, inoltre, la persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire ad opera di A. Le numerose ferite alle mani – conseguenti alla reazione istintiva di liberarsi dal coltello messo al collo dall'imputata – ha comportato complesse sequele, tanto che B., oggi, non ha ancora ritrovato il completo uso delle mani; a seguito della ferita al collo accusa una perdita di sensibilità completa nella regione del collo e della spalla. Ella ha ricuperato la capacità lavorativa unicamente in ragione del 50%. Sussistono anche disturbi di natura psicologica: infatti, B., indica di essere ancora turbata da quanto accaduto e che le è difficile recarsi in luoghi pubblici (act. MPC 15.1.1.0073 e segg.; act. SK 15.721.066). A pesare sulla colpa di A., occorre considerare che, se morte non vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione di estrema gravità dell'integrità della persona. Le ferite inflitte da A. non hanno portato alla morte di B. solo per pochi millimetri (act. MPC 11.2.1-0105), nonché grazie alla convinzione errata di A. che la vittima fosse già in fin di vita; circostanze fortuite, non desiderate dall'imputata. La Corte non può dunque non considerare, sotto il profilo oggettivo, le non indifferenti conseguenze dell'agire dell'imputata sull'integrità fisica e psichica di B. Se è vero che A. risponde «solo» di un tentato assassinio, è anche vero che ella deve ringraziare di ciò – poiché di ciò beneficia – il caso fortuito, che ha fatto sì che le ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali. La sua errata convinzione di avere ucciso B., ha fatto sì che ella non portasse a termine il suo disegno omicida.

E. 2.4.4

Sotto il profilo delle componenti soggettive, rilevante è il fatto che A. abbia agito spinta da totale egoismo, da puro egocentrismo. Essa ha deciso di mettere in atto il suo piano di eliminazione dei pretesi miscredenti, allo scopo di essere «riconosciuta» dallo Stato

Islamico e di far parlare di sé e di tale gruppo vietato. L'insieme dei gesti compiuti denotano una brutalità e una mancanza di scrupoli, nonché una freddezza e determinazione non comuni, tanto che l'agire di A. si distingue, per intensità, nel panorama – già di per sé gravissimo – dell'art. 112 CP. Ma soprattutto, riguardo al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, va considerato che A. ha deliberatamente e liberamente scelto di tagliare la gola alla propria vittima (sui riscontri contenuti nei referti peritali cfr. supra consid. XI, 2.1 e segg.). A pesare sulla colpevolezza dell'imputata vi è pure il fatto che il suo intento era quello di colpire e uccidere più miscredenti possibili (act. MPC 13.1.132).

Ella non è apparsa minimamente pentita per quanto commesso:

- 98 - SK.2022.20 - «Oggi ha dei rimorsi per quello che ha fatto il 24.11.2020 alla E. di X.? No, assolutamente no (act. MPC 13.1-0138)»; - «Lei si ritiene fiera di aver compiuto un attentato di tipo terroristico a X. il 24.11.2020? Sì, sono proprio contentissima. Sono molto felice perché era quello che volevo fare (act. MPC 13.1-0139)»; - «Compiendo quello che ha compiuto e in modo così plateale era cosciente del fatto che sarebbe stata arrestata, processata e verosimilmente condannata? Voleva tutto ciò? Sì, ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente (act. MPC 13.1-0167)».

Neppure in aula, a distanza di due anni dai fatti, è riuscita a nascondere il suo più totale egoismo e dispregio per la vita dei, da lei definiti, «miscredenti», né ha dimostrato qualsiasi forma di pentimento o sincere scuse; anzi, si è detta fiera e felice di ciò che ha fatto, con l'unico rammarico di non essere riuscita a portare a termine il suo disegno (cfr. anche aggiornamento peritale Dr.ssa H. del 28 luglio 2022, act. SK 15.662.005-012 «A. non esprime rimorsi per il gesto compiuto [...] non ha espresso un sentimento di colpa né di pentimento rispetto ai fatti»). Posta di fronte alle immagini delle ferite inferte a B., l'imputata ha riferito che non le facevano nessun effetto e la lasciavano indifferente (cfr. act. SK 15.731.24 e segg.).

E. 2.4.5

Tutto considerato, la colpa dell'imputata per il reato principale di tentato assassinio (a danno di B.) risulta essere di intensità gravissima sotto ogni punto di vista; ella ha agito con assoluta mancanza di scrupoli già solo per la scelta del luogo rispettivamente con movente e scopo particolarmente perversi, avendo tentato di decapitare B. al solo fine di «eliminare i miscredenti».

E. 2.4.6

La Corte rileva, poi, che il perito ha ritenuto che ad A. vada ascritta una scemata imputabilità di grado medio per tutte le infrazioni da ella commesse (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; supra consid. XI, 3.3.2). In applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP (cfr. supra consid. XII, 1.2.1 e segg.), la colpa dell'imputata va pertanto mitigata, tenuto conto della scemata imputabilità stabilita dalla perizia giudiziaria, in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale che considera l'imputabilità non con un effetto diretto sulla pena, ma sulla colpa, la cui gravità rimane il criterio principale di commisurazione (cfr. DTF 136 IV 55 consid. 5). Per effetto della scemata imputabilità di grado medio, la Corte ritiene che la colpa di A. vada ridotta a grave per il reato di assassinio di B., in considerazione del fatto che più gravi sono le accuse, più la scemata imputabilità è di peso, non

- 99 - SK.2022.20 avendo l'imputata la capacità di comprendere appieno la portata degli elementi costitutivi dei reati da ella commessi (cfr. supra consid. XI, 3.3.2).

E. 2.4.7

Alla luce di quanto sopra indicato, alla colpa dell'autrice (che tiene conto della scemata imputabilità di grado medio) si reputa adeguata una pena detentiva dell'ordine di 11 anni, quale pena ipotetica di base, nell'eventualità in cui il reato fosse stato consumato.

E. 2.4.8

La pena ipotetica appena indicata va quindi commisurata, in considerazione del fatto che, fortunatamente, l'assassinio di B. è stato solo tentato (cfr. supra consid. VIII, 3.6), seppur tale attenuante abbia un'importanza relativa, avendo A. compiuto tutto quanto poteva fare per poter arrivare al risultato, evitato unicamente, poiché convinta che B. sarebbe morta dissanguata (cfr. supra consid. XII, 1.4.1 e seg.).

Visto quanto precede, tutto ben ponderato, il Collegio giudicante che, in virtù dell'art. 48a CP, non è vincolato alla pena minima comminata di 10 anni (cfr. supra consid. XII, 1.4.3), per il tentato assassinio di B., ritiene adeguata una pena ipotetica di base di 8 anni e 6 sei mesi di detenzione.

E. 2.5

A. è stata riconosciuta autrice colpevole del reato di tentato assassinio di B. (cfr. supra consid. VIII, 7); ne consegue che l'accusatrice privata ha vinto la causa e

- 135 - SK.2022.20 ha, quindi, diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP, essendo l'avv. Haab un patrocinatore di fiducia. 3.

E. 2.6.1

In merito al tentato assassinio di F., per determinare la colpa di A., vale prevalentemente quanto già esposto per la vittima B., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo (cfr. supra consid. XII, 2.2). Riguardo a questa seconda vittima, si rileva come la stessa abbia riportato ferite più leggere. Tuttavia, non va dimenticato che questo è stato possibile – ed A., non è giunta al risultato – solo perché bloccata dalla stessa F., nonché grazie all'intervento di terzi che sono riusciti, anche se a fatica, a neutralizzare l'imputata e a disarmarla.

- 100 - SK.2022.20 F. è stata, sì, ferita solo in maniera superficiale (lesione al dorso della mano destra della lunghezza di 1,2 cm; cfr. act. MPC 11.2.1.-0109), quindi meno gravemente di B.; nondimeno l'intento di A. era comunque il medesimo, ovvero tagliarle la gola. A pesare sulla colpa dell'imputata, vi è pure il fatto che le vittime avrebbero dovuto e potuto essere molte di più, se A. non fosse stata fermata dopo l'aggressione di F. A favore di A., gioca il fatto che, come detto, le ferite provocate sono rimaste al livello di lesioni semplici e che la vittima non è mai stata in reale pericolo di vita. La colpa dell'imputata, anche per questo secondo assassinio, è comunque da ritenersi molto grave.

E. 2.6.2

Come per il tentato assassinio di B., la colpa di A., va ridotta da molto grave a grave in considerazione della scemata imputabilità di grado medio stabilita dalla perizia giudiziaria (cfr. supra consid. XI, 3.3.2).

E. 2.6.3

Inoltre, la circostanza secondo cui il gesto di A. si è fermato, fortunatamente, al tentativo ha un influsso attenuante sulla commisurazione della pena (cfr. supra consid. XII, 1.4.1 e seg.; 2.4.8), fermo restando che la colpa di A. rimane comunque grave, posto come l'imputata non abbia desistito spontaneamente dall'uccidere F.

E. 2.6.4

Si ha che, in virtù del principio dell'inasprimento, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base (stabilita in 8 anni e 6 mesi di detenzione) di 11 mesi di detenzione per il tentato assassinio di F.

E. 2.7.1

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» – riferita ai fatti antecedenti il 24 novembre 2020 – la Corte ha ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che A. abbia agito per promuovere le attività dello Stato islamico, manifestando anche la volontà di mettere a disposizione anche risorse umane, ossia sé stessa. Il contenuto dei messaggi che l'imputata ha scambiato su Facebook con K., composto da testi ed immagini, viola senza dubbio il bene giuridico protetto dalla normativa, ovvero la sicurezza pubblica. A favore di A. va però considerato che, rispetto ai 2507 messaggi ipotizzati nell'atto d'accusa, la condanna ha riguardato solo pochi invii (cfr. supra consid. IX, 7).

E. 2.7.2

Sotto il profilo soggettivo, va considerato che A. ha agito con la ferma intenzione (ovvero con dolo diretto) di fare propaganda in favore dello Stato islamico. Tuttavia, come affermato dai periti, aveva una visione non completamente «reale» di ciò che intendeva compiere, ma ciò non pregiudica l'intenzionalità (cfr. infra consid. XI, 5.2.8 e 7.5.2). Si può dunque ritenere a carico di A. una colpa comunque grave.

- 101 - SK.2022.20

E. 2.7.3

La colpa di A., va mitigata, in considerazione della scemata imputabilità di grado medio per tutti i reati che le sono stati imputati (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; supra consid. XI, 3.3.2).

Ne consegue che il grado di colpevolezza dell'imputata, in punto alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è di media gravità.

E. 2.7.4

Visto quanto precede, in applicazione del principio dell'inasprimento, la pena ipotetica di base va ulteriormente aumentata di 1 mese di detenzione per la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», e viene quindi determinata, in considerazione del quadro edittale e del concorso tra i reati, in complessivi 9 anni e 6 mesi.

E. 2.8

La pena detentiva di 9 anni e 6 mesi appena indicata, corrispondente alla colpa complessiva dell'autrice per i reati in concorso di cui risponde, deve poi essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona.

E. 2.8.1

Quanto alla situazione personale e patrimoniale dell'imputata, si rinvia a quanto già esposto circa il suo vissuto ed i suoi problemi di natura fisica, psichica e relazionale (cfr. supra lett.

A e consid. XI, 2.2.1 e segg.).

E. 2.8.2

In merito all'attitudine di A. nell'ambito del presente procedimento, va considerato che ella ha sempre ammesso i fatti, ma è anche vero che di fronte all'evidenza diversamente non poteva fare. Ella è anche stata collaborativa con le autorità, sebbene tale attitudine rientri nel suo desiderio di far sapere a tutti ciò che è riuscita a fare, di rendere noto ciò che è stata in grado di realizzare e con quali mezzi, di fare in modo che la gente sappia che lei è legata allo Stato Islamico. L'imputata, come già indicato, non ha comunque manifestato alcun pentimento per quanto commesso, anzi, si è detta fiera per quanto fatto; dispiaciuta unicamente perché le vittime non fossero morte; nemmeno al dibattimento ella ha dimostrato di avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti. A carico di A. risultano delle esecuzioni e degli attestati di carenza beni nei confronti della cassa cantonale di compensazione AVS, dell'assicurazione malattia SWICA nonché del signor JJ. (act. SK 15.231.3.002-003). Sempre in relazione alle circostanze personali legate all'autrice, non giova all'imputata il buon comportamento tenuto in prigione o l'assenza di precedenti penali (act. SK 15.231.1.003), essendo l'incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5), ancor di più in concreto, stante l'alto grado di colpa, sia soggettiva che oggettiva, di A.; basti pensare a quante persone avrebbe potuto uccidere o ferire ed a quante famiglie

- 102 - SK.2022.20 avrebbe gettato nella disperazione e nello sconforto. Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie («aussergewöhnlichen Umständen»), ritenuto come l'espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). Il breve tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2020, non costituisce, in concreto, un fattore di attenuazione della pena.

E. 2.9.1

Benché non siano risultati importanti fattori di mitigazione o di aggravio della pena, la Corte ha comunque tenuto conto della situazione particolare dell'imputata, segnatamente del difficile vissuto e del contesto in cui è cresciuta. Parimenti, è stato tenuto conto, come peraltro fatto rilevare dalla difesa, delle condizioni di detenzione per le detenute di sesso femminile in essere presso le Strutture carcerarie (cfr. Rapporto di attività del 3 giugno 2022 della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione per il periodo da maggio 2021 a maggio 2022).

E. 2.9.2

Quanto alla riduzione di pena richiesta dal difensore in relazione all'eco mediatica cui ha dato luogo il procedimento, va osservato che, sebbene una «pre-condanna» da parte dei media, laddove conduca ad una lesione della personalità dell'autore, possa effettivamente essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante (cfr. DTF 128 IV 97 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale 9X.1/1998 del 29 ottobre 1999 consid. 25b; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 160 ad art. 47 CP), nel caso in narrativa la difesa non ha indicato in che modo l'attenzione consacrata alla vicenda abbia leso la personalità di A. Inoltre, va osservato come durante tutto il procedimento,

l'anonimato sia stato preservato ed il nome dell'accusata non sia trapelato al pubblico nei resoconti giornalistici. Ne consegue che l'impatto mediatico avuto dal procedimento in oggetto non raggiunge gli estremi richiesti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Non si giustifica pertanto un'ulteriore mitigazione della pena.

- 103 - SK.2022.20 3.

E. 3

Non priva di rilievo nel contesto odierno è pure la tematica della radicalizzazione quale prodromo di un atto di terrore. Come precisato nel terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA (Terrorist Tracking), essa può tranquillamente avvenire all'interno dei confini nazionali. L'individuo può essere semplicemente ispirato dalla propaganda jihadista senza necessariamente essere legato allo Stato islamico o ad altri gruppi. La radicalizzazione inizia così spesso in modo insidioso. La persona è disorientata, può aver fallito negli studi o aver subito delusioni sentimentali. Si sente sola ed incompresa, esclusa dalla società ed è in cerca di risposte. Così, diventa attiva sui social network, pubblica contenuti a sostegno di gruppi estremisti e legge la propaganda jihadista. In questo modo, segnala la sua ammirazione per coloro che combattono in Siria o commettono attentati, assumendo posizioni vieppiù estreme (cfr. Terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA, consultato il 05.09.2022 all'indirizzo <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/publiservice/publikationen/berichte/weitere_berichte.html >).

E. 3.1

La Corte ritiene che l'importo di CHF 11'000.– richiesto sia adeguato e proporzionale alle prestazioni svolte dall'avv. Haab per la tutela degli interessi dell'accusatrice privata. Lo stesso corrisponde a circa 50 ore di lavoro alla tariffa oraria di CHF 230.– .

E. 3.2

Visto quanto precede, ritenuta la condanna di A. per il tentato assassinio di B., considerato che l'avv. Haab, conformemente a quanto previsto all'art.433 cpv. 2 CPP, ha quantificato e comprovato la propria pretesa d'indennizzo, si giustifica riconoscere a B. un indennizzo ex art. 433 CPP di CHF 11'000.–.

E. 3.2.1

Per il perito, di principio, né l'epilessia (a decorso blando), né la leggera terapia possono avere influito sullo sviluppo cerebrale della peritanda in modo importante. È per contro plausibile che l'asimmetria degli ippocampi fosse espressione di un disturbo genetico e che questa abbia favorito l'insorgere dell'epilessia. Tuttavia, la risonanza magnetica eseguita nel 2021 relativamente agli ippocampi è risultata nella norma e non ha dunque confermato il primo referto; ne discende che risulta praticamente impossibile determinare in quale misura l'attuale condizione psichica dell'accusata sia conseguenza di fattori organici o di altri fattori, eventualmente squisitamente psichici oppure (come con ogni probabilità è il caso) di entrambi (act. MPC 11.1.1-0138).

E. 3.2.2

Il Dr. G. ha posto in rilievo come in proposito non vada trascurato il bisogno di attenzioni (presente indubbiamente nei fatti oggetto del procedimento), esternato dall'accusata già in tenera età ed emerso dalla documentazione pediatrica, laddove veniva annotato che la

bambina, per attirare l'attenzione della madre, aveva cominciato a piangere trattenendo il respiro. Neppure, ha proseguito il perito, va tralasciato il fatto che lo sviluppo della personalità di A. abbia conosciuto serie difficoltà, come concretamente emerge dagli atti scolastici che fanno stato di un concreto ritardo mentale, stimato essere, nel 2007, di ben quattro anni. In questo contesto va poi tenuto conto che le difficoltà da lei accusate, sono risultate, non solo in ambito cognitivo ma anche e forse soprattutto, in ambito relazionale. Per il perito, il vissuto di solitudine è pervasivo ed è peggiorato nel tempo, dando probabilmente anche l'avvio ad un «consumo» di contatti virtuali, con la creazione di più di 80 profili Facebook. Al peggioramento hanno contribuito pure gli episodi di «mobbing/bullismo» subiti e raccontati dall'accusata ai medici curanti, così come il rapporto con l'alimentazione (tuttora problematico), con fasi di bulimia e fasi di anoressia (act. MPC 11.1.1-0138).

E. 3.2.3

Se poi il rapporto con il futuro marito può avere costituito, inizialmente, per A. una sorta di rivalse (secondo le sue affermazioni era un bel ragazzo, desiderato), lo stesso si è rivelato essere infelice, essendo l'uomo violento, manesco, minaccioso ed infedele. Si tratta di elementi suscettibili di lasciare durevoli tracce traumatiche in una persona fragile quale l'accusata era sembrata, fino ai recenti sviluppi. Tra questi elementi rientra pure la fistola anale (conseguenza dei

- 69 - SK.2022.20 rapporti imposti dal marito ed eventualmente anche praticati con «clienti»), che ha richiesto numerosi interventi chirurgici (act. MPC 11.1.1-0139).

E. 3.2.4

Nell'indifferenza di A. per il proprio bambino, che quest'ultima considera tra l'altro quale sorta di fratello minore, il perito ha intravvisto inoltre l'espressione evidente e significativa di un deficit emotivo (che si traduce anche in un «difetto morale»). Per il Dr. G. è probabile che il rapporto con la madre, piuttosto teso, abbia condizionato le capacità relazionali ed affettive non meno dei limiti cognitivi (act. MPC 11.1.1-0140).

E. 3.2.5

Quo alla conversione all'Islam, ha asseverato il perito, ad avere affascinato l'accusata non è tanto l'aspetto spirituale (non avendo essa reali conoscenze del Corano e non essendo praticante) e neppure la civiltà che ha dato origine alla sua espansione dall'Arabia, quanto piuttosto la galassia dei movimenti terroristici. Si inseriscono in questo contesto i contatti che A. asserisce di avere avuto via social media con Talebani, Al-Qaïda e con lo Stato Islamico. Il suo approccio risulta (dato lo sviluppo limitato) infantile ed acritico; essa pare essere affascinata dall'incitamento a uccidere gli infedeli nella convinzione di compiere un'azione meritevole. Per il perito, si tratta di incitamenti estremamente generici, che l'accusata ha fatto propri senza minimamente essere in grado di situarli nel testo coranico o di inserirli in un contesto storico. Quest'interpretazione (parziale, limitata e non contestualizzata) ben si concilia con la rabbia e l'aggressività represses che A. ha verosimilmente accumulato e soffocato dentro di sé sin dall'infanzia, come reazione all'evidenza della propria inferiorità intellettuale e, ai tempi della bulimia, anche estetico-fisica e del rifiuto sociale percepito. Possibilmente dunque, per l'accusata l'Islam è diventato uno strumento per esprimere la propria frustrazione, il proprio rancore verso la realtà, il proprio odio (act. MPC 11.1.1-0141).

E. 3.2.6

Per quanto riguarda i fatti del 24 novembre 2020, secondo il Dr. G. nulla induce a credere che siano stati commessi in uno stato diverso da quello in cui abitualmente A. si trovava e che, con tale gesto, quest'ultima cercasse un riconoscimento, quasi un'affermazione della propria esistenza e importanza; in altri termini un riscatto ipercompensatorio a una vita triste, di solitudine, di incapacità relazionale, come mostrato dai testi proiettivi Rorschach e TAT (act. MPC 11.1.1-0142).

E. 3.2.7

Analogo «difetto morale», come nel caso del rapporto con il figlio, è emerso poi per il perito dal distacco (o indifferenza emotiva) e dalla mancanza di reticenza con cui A. ha raccontato della propria attività di prostituzione, nonché dallo scopo dell'esercizio, risiedente nell'acquisto di indumenti di marca o per il finanziamento dell'acquisto di armi per i combattenti dello Stato Islamico. Nella medesima direzione vanno d'altro canto pure l'indifferenza per la disperazione dei genitori per il suo gesto e per le vittime. Secondo il Dr. G., ciò che egli ha definito quale

- 70 - SK.2022.20 «difetto morale» non è necessariamente la conseguenza del ritardo mentale, quanto piuttosto un elemento a sé stante, che induce a sospettare la presenza di una componente psicopatica, ovvero di un difetto nella capacità di identificarsi con le emozioni altrui, di stabilire un rapporto empatico, profondo (act. MPC 11.1.1-0142).

E. 3.3

A. viene, pertanto, condannata al pagamento di CHF 11'000.–, come richiesto in arringa, a titolo di partecipazione alla spese legali.

- 136 - SK.2022.20 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

E. 3.3.1

La norma di cui all'art. 59 CP distingue sostanzialmente due situazioni: quella del capoverso 2, nella quale la misura deve essere svolta in un ambiente aperto, e quella del capoverso 3 che, a fronte di un alto rischio di recidiva (che rende l'autore un soggetto pericoloso), prevede lo svolgimento in un'istituzione chiusa, non da ultimo anche in un penitenziario, se questo garantisce una sufficiente presa a carico psichiatrica. Ora, non v'è dubbio alcuno sul fatto che l'accusata rappresenti un pericolo per la collettività e per sé stessa. Le affermazioni che emergono dai verbali di interrogatorio di A., il comportamento tenuto durante la carcerazione e riportato dal personale delle Strutture carcerarie, il forte senso di appartenenza al mondo del jihadismo riscontrato ancora in sede di aggiornamento dai periti e, non da ultimo, le affermazioni inerenti la sua volontà di reiterare quanto fatto, ribadite anche in aula, portano a ritenere che sia dato un elevato rischio di recidiva, ovvero che vi sia la concreta ed elevata possibilità che l'accusata possa perpetrare nuovi reati contro la vita e l'integrità personale. Nel caso di specie, si è in presenza di un rischio concreto ed altamente elevato di una grave messa in pericolo della sicurezza e dell'ordine interno, ovvero di un rischio qualificato, così come richiesto da dottrina e giurisprudenza. Alla luce di tutto quanto precede, si è imposto quindi di ordinare nei confronti dell'accusata, un trattamento stazionario in un'istituzione chiusa, così come previsto dall'art. 59 cpv. 3 CP. Tale trattamento risulta, sulla base di quanto sin qui menzionato, rispettoso del principio della sussidiarietà, trattandosi della misura meno gravosa per l'accusata (l'unica alternativa essendo, secondo il perito giudiziario, l'internamento ex art. 64 CP). Una tale

misura ossequia altresì il principio di proporzionalità, poiché l'ingerenza nei diritti della personalità dell'accusata non risulta sproporzionata per rapporto alla probabilità ed alla gravità di nuovi reati contro la vita e l'integrità della persona. Non può per contro, per i motivi summenzionati, entrare in linea di conto un trattamento in una struttura aperta, ex art. 59 cpv. 2 CP, essendo il pericolo di recidiva qualificato e risultando l'accusata pericolosa per la collettività, per sé stessa e per l'ordinamento interno alle istituzioni.

- 113 - SK.2022.20

E. 3.3.2

Secondo quanto riferito dai periti in sede dibattimentale, il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP potrebbe, nel caso di specie, venire effettuato presso il Penitenziario cantonale, come pure nelle strutture di GG. o HH., site fuori cantone. Per il Dr. G., per una questione legata alle limitate conoscenze linguistiche di A., sarebbe preferibile proseguire il trattamento presso C., mentre per la Dr.ssa H. sarebbe auspicabile una struttura che garantisca un approccio multidisciplinare, quale GG. o HH. Non rientra, fra i compiti del giudice del merito, quello di stabilire dove la misura debba svolgersi, trattandosi di una competenza specifica del giudice di applicazione della pena. Alla Corte incombe comunque sottolineare quali obiettivi la misura deve perseguire. Come ben emerge dai referti peritali agli atti, il trattamento, nel caso di A., deve anzitutto essere di lunga durata ed essere effettuato in ambito chiuso. Inoltre esso deve essere di carattere pedagogico, di sostegno e riabilitativo ed associato a terapia farmacologica, mediante somministrazione di neurolettici ed ansiolitici. L'accusata deve poter svolgere attività semplici ed essere contemporaneamente seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo- comportamentale da personale qualificato, con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra-psicoterapeuta. Obiettivo della terapia deve essere pure quello di rendere solido, per l'accusata, il contatto con la realtà (act. MPC 11.1.1-0150-0151; 11.1.1-0161; 11.1.5-0060; act. 15.662.005).

- 114 - SK.2022.20 XIV. Sui sequestri, le confische e le restituzioni agli aventi diritto 1.

E. 3.3.3

La particolare perversità indiziata dal movente è odiosa. Essa è confermata sia dal modo in cui l'imputata ha agito, sia dal comportamento precedente, sia da quello tenuto successivamente ai fatti e delinea un quadro della personalità dell'autrice di un egoismo crasso. A. non ha manifestato – né prima, né durante, né dopo l'atto – alcun sentimento per le sofferenze che ha inferto e che sono state cagionate; tutt'altro, si riteneva e si ritiene fiera di avere agito in tal modo («sono proprio contentissima» (act. MPC 13.1-0139); «ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente» [act. MPC 13.1-0169]). Il suo unico rammarico è di non essere riuscita ad uccidere le sue vittime; dopo le sue azioni si sentiva «sollevata e felice» (act. MPC 13.1-0013). Ancora al dibattimento ha affermato «Lo rifarei ma meglio [...] più articolato, così non mi è andato bene per nulla» (act. SK.15.731.022), anche se in un secondo tempo ha aggiunto che non lo rifarebbe in Svizzera ma all'estero (act. SK 15.731.036), il che ovviamente nulla muta a livello di gravità.

E. 3.3.4

La modalità di azione è stata altrettanto priva di scrupoli. Il tentativo di «tagliare il collo» alle vittime utilizzando un coltello per il pane in mezzo alla folla emulando gli esponenti

dello Stato islamico, si è distinto per la particolare freddezza nell'esecuzione, nonché per la lucidità, la brutalità, la crudeltà ed il sadismo mostrati. Pure da rimarcare è l'assoluto autocontrollo di A. al momento dei fatti, la quale, non appena pensava «di aver fatto quello che voleva fare» con la prima vittima, è «passata alla seconda» ([act. MPC 13.1-0050]) intenzionata a compiere il medesimo atto atroce. Esemplificative alcune sue esternazioni al riguardo: «quando sembrava che stesse per andarsene me ne sono andata. Pensavo stesse morendo» (act. MPC 13.1-0133); «pensavo che stesse per schiattare» (act. MPC 13.1-0163); «pensavo che una vittima non fosse sufficiente, volevo proseguire»; «pensavo di aver preso talmente bene che arrivavo alla seconda, che la prima sarebbe andata via» (act. SK.15.731.021).

E. 3.3.5

L'agire dell'imputata denota pure assoluta determinazione, riconoscibile dagli atti di pianificazione effettuati e meditati con cura, così come dal comportamento tenuto durante l'aggressione. A. non si è limitata a sferrare un colpo al collo a B., ma ha continuato ad infierire sulla stessa tentando di infliggerle ulteriori coltellate, passando alla seconda vittima unicamente al momento in cui la prima non si

- 44 - SK.2022.20 muoveva più, segno che il suo obiettivo era stato raggiunto (act. SK.15.731.021). La risolutezza dell'accusata emerge pure dai racconti delle diverse persone intervenute per vanificare ulteriori suoi gesti. Da quanto menzionato da costoro, l'imputata teneva il coltello in modo talmente stretto e deciso che neppure quattro persone riuscivano a sciogliere la presa (act. MPC 12.2.0002; 12.4.0002). Ed in effetti, dalla registrazione della videosorveglianza (cfr. act. MPC 10.1, video C51 LUG.5 OG 13.54) si constata che dal sopraggiungere di un dipendente della E. e nonostante vi fossero più persone che cercavano di disarmare A., sono passati ancora interminabili momenti prima che quest'ultima venisse disarmata. Grazie all'intervento di un cliente l'arma è stata infine portata in sicurezza (act. MPC 12.8.0002).

E. 3.3.6

Indubbio che il coltello utilizzato da A., scelto per «tagliare la testa» alle vittime, fosse uno strumento idoneo a provocare la morte di una persona. Tale era proprio l'intenzione dell'imputata, come da ella medesima dichiarato e confermato a più riprese, anche in aula in sede di pubblico dibattimento: - «voglio sapere come sta la vittima, voglio sapere se è morta, perché le infedeli devono morire» (act. MPC 13.1-0003); - «Quale era, tuttavia, il suo scopo primario: colpire più persone possibili o mediatizzare il più possibile l'attacco? O entrambe le «cose»? Era colpire più persone possibili. Avrei voluto anche che arrivasse allo Stato islamico [...] Corretto però che sapeva di voler colpire una persona attraverso un coltello? Sì. Anche nel Corano dicono di tagliare la testa» (act. MPC 13.1-0045); - «perché ha scelto un coltello per il pane? Per riuscire a tagliare meglio la testa [...]. Ho preso il coltello, volevo andare a tagliare la testa alla vittima. L'ho scelta prima. Ho pensato è quella che prendo perché è più vicina per quella cosa che volevo fare. Non volevo colpire solo una persona ma più persone [...]. Io ricordo che la prima vittima cercava di difendersi, io mi sono anche tagliata. Poi era per terra. Anche da per terra l'ho colpita. Io l'ho colpita anche da in piedi, ho cercato di prendere il collo, volevo colpire la parte davanti del collo perché più comodo con un taglio trasversale. ADR preciso che da "sopra" non è semplice, mentre più giù (nel collo) è più facile che muoia. La vittima è caduta per terra, anche io sono caduta per terra con lei. A terra ho cercato di farlo ancora di più così almeno "schiattava". La

donna ha cercato di difendersi. Io mi sono ferita solo dopo con la seconda vittima. A terra ho colpito la vittima una seconda volta. Dopo aver pensato di aver fatto quello che volevo fare, sono passata alla seconda. Ma non sono riuscita a fare molto perché mi hanno bloccata. ADR alla seconda

- 45 - SK.2022.20 vittima volevo anche tagliarle il collo, ma lei non si è fatta molto male perché mi hanno fermato. [...]. Lei ha altresì asserito che sperava che le vittime fossero decedute ed era delusa dal fatto che le stesse non lo erano. Questa è un'affermazione molto grave. È sempre del medesimo avviso? Sì, sicura. È stato premeditato» (act. MPC 13.1-0049/50); - «Non sono scema, non è difficile, devi avere l'arma giusta. Il mio scopo era di uccidere e tagliare la testa. Perché lo Stato islamico fa così» (act. MPC 13.1-0054); - «Qual era lo scopo del suo attacco alla E. in data del 24.11.2020? Far fuori tutti i miscredenti. ADR che intendevo uccidere più miscredenti possibile. Idealmente e se non fosse stata fermata durante l'aggressione, quante persone avrebbe voluto uccidere il 24.11.2020 alla E. di X.? Non puoi calcolarlo, il più possibile fino al momento dell'arresto. Secondo i piani potevano essere due o trecento persone ma vi sono stati dei problemi. [...]. ADR che intendevo tagliarle la testa [...]. Dopo aver attaccato e ferito la prima vittima, lei si è precipitata sulla seconda donna, Quali erano le sue intenzioni? Di fare la stessa cosa come alla prima donna. [...]. Ci puoi spiegare in quale modo si è avvicinata alla seconda vittima? Avevo più voglia di prima. ADR che ero più determinata. Mi sono detta "ecco, la prima è sistemata, adesso la seconda la sistemo ancora meglio". [...]. In quale zona del corpo lei voleva colpire la seconda vittima? Ho già detto in che zona. Sotto la testa. ADR sì, volevo colpire sempre alla gola (act. MPC 13.1- 0132-0134); - «Può descrivere alla Corte quale era il suo stato d'animo quella mattina e nei momenti precedenti l'aggressione? Nel mio pensiero dicevo adesso vado e dico Allah u Akbar, Allah u Akbar, Allah u Akbar e colpisco fortemente [...]. Potevo farlo così [l'imputata mima una pugnalata] ma non mi conveniva. Ho fatto come per tagliare il pane, ho fatto dal davanti perché la signora è alta, anche se non è altissima. E dal dietro non avrei potuto perché non ho tutta la forza che ha un uomo» (act. SK.15.731.018); - «Cosa pensava nel frattempo? [...]. Che l'avrei finita; che sarebbe uscito così tanto sangue» (act. SK.15.731.021).

E. 3.4

Per quanto attiene alle spese, anche queste vanno riconosciute come esposte in CHF 2'612.-.

E. 3.4.1

In conclusione, le azioni di A., viste nel loro complesso, sia considerando circostanze interne che esterne, risultano, a mente della Corte, secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti dalla società civile, odiose al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all'art. 112 CP. Esse sono da

- 46 - SK.2022.20 relazionare ad un estremismo religioso che è giunto sino al disprezzo totale della vita di altri esseri umani che nulla avevano fatto.

E. 3.4.2

Secondo questo Collegio giudicante la particolare mancanza di scrupoli indiziata dal movente odioso, dalla crudeltà e dal sadismo nell'esecuzione nonché da altri elementi di specifica gravità quali la freddezza, la premeditazione e il fanatismo religioso, è pertanto indubbiamente data.

E. 3.5

L'IVA al 7,7% sull'importo totale di onorari e spese di CHF 76'462.- (CHF 73'850.- + CHF 2'612.-) ammonta a CHF 5'887.57. 4.

E. 3.5.1

Da un punto di vista soggettivo, è incontestabile che l'imputata abbia ferito le donne con l'intenzione di togliere loro la vita nelle modalità oggettive sopra descritte. A mente della Corte l'intenzionalità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio sia dalle modalità con cui l'imputata ha agito, ossia con premeditazione, previo sopralluogo, scelta del luogo e dell'ora, dell'arma da taglio, della tipologia delle vittime, sia dalla freddezza, dalla determinazione e dall'assenza di scrupoli da lei mostrate nell'intento di raggiungere il proprio scopo di uccidere, peraltro senza avere la certezza che le persone da lei scelte non fossero musulmane («secondo me le persone da me ferite non erano musulmane [...] nel caso in cui le persone da me ferite sono musulmane [...] queste andranno in paradiso e così anche io» [act. MPC 13.1-0012]). Non privo di rilievo è pure il fatto che l'imputata abbia dichiarato più e più volte che il suo obiettivo era quello di essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza onde propagare al meglio il suo gesto («sapevo che c'erano anche le telecamere. Volevo che mi riprendessero» [act. MPC 13.1-0048]; «volevo farmi riprendere anche pensando che un domani la polizia avrebbe guardato questi filmati e ciò rendeva la cosa più interessante» [act. MPC 13.1-0066]), giungendo sino ad esternare la sua delusione per il fatto che non fossero dotate di microfoni per la registrazione audio (act. MPC 13.1-0065).

E. 3.5.2

A. non ha ucciso B. solo perché convinta che fosse già in fin di vita, e senza la minima esitazione o ripensamento, senza la minima pietà per B. giacente a terra ferita gravemente ed insanguinata, si è diretta verso F., puntandole il coltello all'altezza della gola, con l'intento di tagliargliela. L'imputata voleva uccidere ed eliminare le proprie vittime sgozzandole, come, a suo giudizio, richiesto dallo Stato islamico. L'intenzione di A. era precisa, brutale e diretta. Ella ha dunque agito per dolo diretto.

- 47 - SK.2022.20

E. 3.6

Egli ha pure spiegato che non esiste un trattamento medico per il ritardo mentale, disturbo che potrebbe però trarre benefici da un accompagnamento educativo ed occupazionale. Quanto ai sintomi psicotici, non esiste un trattamento specifico in grado di evitare il rischio che l'imputata commetta nuovi reati. Un trattamento antipsicotico ed eventualmente antidepressivo, potrebbe a suo avviso limitare il rischio di nuovi scompensi psicotici floridi, che però, con ogni probabilità, non

- 72 - SK.2022.20 sono la causa degli atti illeciti commessi. Il trattamento, infine, dovrebbe essere molto lungo, di carattere pedagogico, di sostegno e riabilitativo e da effettuarsi in un ambiente protetto (act. MPC 11.1.1-0150).

E. 3.6.1

Altresì pacifico è il fatto che l'imputata non abbia portato a termine il suo disegno criminale. Pur avendo deciso intenzionalmente di commettere gli assassinii ed aver iniziato – a suo giudizio terminato – l'esecuzione del reato nei confronti di B., quest'ultima non è deceduta. L'intenzione di uccidere secondo modalità prive di scrupoli è pure data per le

azioni perpetrate a danno di F., atteso che il risultato è stato evitato solo grazie all'intervento di terzi. A. ha dunque cominciato l'esecuzione di un crimine, ma non ha compiuto o ha compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla sua consumazione. In concreto ci si trova dunque nella situazione in cui l'autore decide di agire e circostanze esterne gli impediscono di proseguire, rispettivamente di giungere al risultato. Così facendo, egli realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza tuttavia che siano adempiuti integralmente gli elementi oggettivi. Combinando gli elementi oggettivi e soggettivi, siamo in presenza di un tentativo giusta l'art. 22 CP.

E. 3.6.2

Atteso che nel caso in narrativa le azioni dell'imputata non hanno avuto l'esito da lei auspicato solo grazie al caso fortuito e all'intervento di terzi, il mancato raggiungimento del risultato non è riconducibile ad una scelta autonoma e senza condizionamenti dell'imputata. Non vi sono dunque manifestamente i presupposti per il riconoscimento di una desistenza spontanea giusta l'art. 23 cpv. 1 CP. 4.

E. 3.7

L'esame psichiatrico non ha messo in evidenza l'esistenza di sostanze che creano assuefazione se non per quanto attiene alla nicotina, essendo l'accusata forte fumatrice (act. MPC 11.1.1-0151).

E. 3.8

In sunto dunque, sulla base di tutti gli elencati elementi, il perito ha ritenuto che A. sia affetta da una psicosi schizofrenosimile oligosintomatica, corrispondente, per la codifica ICD-10, ad una psicosi non organica non specificata (F29), sovrapposta ad un ritardo mentale lieve (F70) («psicosi da innesto»). Egli ha invece escluso che A. presentasse, al momento dei fatti, uno scompenso psicotico, nulla facendo pensare ad un'importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale (act. MPC 11.1.1-0145).

E. 3.9

Rispondendo ad alcune precise richieste del MPC, il Dr. G. ha completato il suo referto in data 7 maggio 2021 (MPC 11.1.1-0158 e segg.).

E. 3.9.1

Per quanto di importanza ai fini del presente procedimento, egli ha specificato che per psicosi schizofrenosimile oligosintomatica si intende «un tipo particolare della patologia codificata da ICD-10 sotto psicosi non organica non specificata. La schizofrenia (di cui si distinguono quattro tipi: paranoide, ebefrenica, catatonica e simplex) è una psicosi non dovuta a cause organiche conosciute (lesioni o disfunzioni cerebrali), anche se una base genetica, in molti casi, è più che probabile». Per diagnosticare una schizofrenia, ha proseguito il perito, «il quadro clinico deve soddisfare una serie di criteri che in casu lo sono in misura insufficiente oppure non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente. Solo nel 2017 la peritanda ha presentato un quadro psicotico acuto, con perdita dell'esame di realtà, allucinazioni, idee persecutorie; per il resto ha presentato (anche in occasione dell'esame peritale) discreti sintomi compatibili con un disturbo simile alla schizofrenia (nei suoi tipi paranoide ed ebefrenico [cfr. act. MPC 11.1.1-0144, 0145]). Questa valutazione è corroborata dai test di Rorschach e TAT: la struttura psicotica è la base fragile che, in condizioni di stress (anche minimo, nel caso in esame) favorisce

l'emergere di veri e propri (seppur discreti, poco appariscenti) sintomi come le tendenze persecutorie, l'affettività inadeguata, l'ambivalenza». Il Dr. G. ha pure affermato che, per quanto attiene al passaggio della personalità dell'accusata da fragile, ingenua ad arrogante e lucida, avvenuto successivamente all'atto di sangue, è possibile che A. abbia «liberato» la carica oppositiva e aggressiva e consentito in tal modo l'ipercompensazione dell'immagine di sé fragile, debole, svalutata. Non è possibile sapere se l'ipercompensazione sarà duratura o solo temporanea (act. MPC 11.1.1-0159).

- 73 - SK.2022.20

E. 3.9.2

Ribadendo che la peritanda dovrebbe idealmente essere collocata in una struttura chiusa, senza avere accesso a strumenti potenzialmente pericolosi, egli ha specificato che dovrebbe poter svolgere attività semplici ed essere seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo-comportamentale da personale qualificato, con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra- psicoterapeuta non appena si intravedesse l'opportunità o la necessità di introdurre anche un trattamento psicofarmacologico (act. MPC 11.1.1-0159).

E. 3.10

Interrogato in data 20 luglio 2021, il perito ha confermato le proprie conclusioni ed ha avuto modo di apportare alcune specificazioni alle stesse (act. MPC 12.21- 0008 e segg.).

E. 3.10.1

Di interesse per la presente procedura risulta la sua contestuale descrizione delle caratteristiche di una persona affetta da ritardo mentale lieve, che presenta «delle difficoltà cognitive, che possono non essere tali da impedire, per esempio, di imparare un mestiere semplice e quindi anche essere autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Di solito non è in grado di compiere delle operazioni astratte se non molto semplici, per esempio anche dei piccoli calcoli mentali. Di solito il ritardo mentale ha anche un qualche disturbo del comportamento perché c'è una difficoltà a leggere le proprie emozioni e ancor più quelle degli altri per cui ci possono essere dei comportamenti inadeguati soprattutto nel rapporto interpersonale» (act. MPC 12.21-0009).

E. 3.10.2

Il perito ha pure avuto modo di precisare che le due patologie individuate (lieve ritardo mentale e psicosi) sono concomitanti. In altre parole, a suo parere, l'una non ha innescato l'altra (act. MPC 12.21-0010). Quanto all'imputabilità scemata di livello medio, il Dr. G. ha specificato come l'accusata non sia in grado di avere una percezione della realtà adeguata e ciò, prevalentemente, a causa del ritardo mentale. Essa sarebbe capace di immaginarsi una realtà praticamente inesistente e, all'interno di questa realtà, sviluppare il suo modo di capire e di volere. A detta del perito, A. non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l'ha fatto: si tratta della premeditazione di una persona ritardata (act. MPC 12.21- 0012). L'importanza, messa in risalto dalla difesa dell'accusata, per quest'ultima di «passare» per una terrorista e non per una pazza, deriva, a mente del perito, dal comportamento aggressivo (dimostrato dai test), generato a sua volta dalle frustrazioni e dal disadattamento infantile (act. MPC 12.21-0013). Il perito ha infine osservato come una misura terapeutica, in aggiunta all'esecuzione della pena, dovrebbe durare almeno tre anni (act. MPC 12.21- 0011).

- 74 - SK.2022.20 4. A seguito della somministrazione di una blanda terapia farmacologica, il difensore di A. ha notato in quest'ultima un cambiamento nell'atteggiamento e nella personalità degno di nota (e positivo), motivo per il quale è stata ordinata, come detto, un complemento di perizia affidato alla Dr.ssa H.

E. 4

È proprio attraverso la rete che vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si prestano all'esecuzione di attentati anche a costo della propria vita. Non di meno, gli individui che vengono raggiunti da tali indicazioni non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture verticistiche di un'organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire autonomamente. Anzi, esistono soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto con lo Stato islamico e che quindi possono agire a loro discrezione ed in totale autonomia (cfr. POLINO, Il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale,

E. 4.1

Si ha che all'avv. Iulicci e all'avv. Creazzo, viene riconosciuto, per le prestazioni svolte nell'ambito del collegio di difesa, l'importo complessivo di CHF 82'350.- arrotondato (IVA inclusa), per le prestazioni fino al 19 settembre 2022.

E. 4.1.1

In merito alla richiesta di indennizzo per il pregiudizio dell'avvenire economico, la Corte ritiene la pretesa non liquida, non essendo chiaro, a questo momento, quale sarà la ripercussione economica che B. dovrà subire a seguito delle lesioni cagionate da A. Onde stabilire un importo al riguardo, occorre che, sulla base di referti medici, possa essere accertato che B. non potrà più lavorare utilizzando alcune dita, la durata di tale limitazione, come pure occorre tenere conto delle potenzialità di B. a poter svolgere un'attività lucrativa in altri settori, dove la lesione agli arti non crea diminuzioni della capacità lavorativa. A mente della Corte, tali valutazioni comportano, nell'ambito della presente procedura, un onere sproporzionato giusta l'art. 126 cpv. 3 CPP. La Corte ha pertanto deciso che la pretesa, seppur qui riconosciuta nel suo principio, vada rinviata al competente foro civile.

E. 4.1.2

Sul torto morale, che l'accusatrice privata chiede per la menomazione e il danno estetico, nonché per il contraccolpo psicologico e per la lesione della personalità, questa Corte ritiene la richiesta equa e assolutamente giustificata a fronte delle

- 126 - SK.2022.20 sofferenze fisiche e psichiche sofferte da B. e dunque meritevole di accoglimento. Gli importi indicati rientrano in effetti, a mente della Corte, nella forchetta degli indennizzi accordati in casi simili a questo (cfr. HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Volume 2, 2013, pag. 269 e segg.). 5. Di conseguenza, visto quanto sopra, viene riconosciuto l'importo di CHF 30'000.- a titolo di risarcimento per il torto morale, con conseguente condanna di A. al relativo pagamento. Per contro, le pretese di B. per il pregiudizio dell'avvenire economico (art. 118 segg. CPP) sono rinviate al competente foro civile (art. 126 cpv. 3 CPP).

- 127 - SK.2022.20 XVI. Sulle spese 1.

E. 4.2

A. è tenuta al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

- 133 - SK.2022.20 XVII. Sulle indennità 1.

E. 4.2.1

Innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate dall'imputata non lasciano dubbi: - «Mi viene chiesto quando ho iniziato a pensare di commettere l'attacco con il coltello che poi quest'oggi ho commesso e da parte mia dico che sono anni che ci penso, è da parecchio tempo che ho deciso di mettere in atto l'attacco. Più precisamente è da ottobre di quest'anno che ho scelto l'obiettivo e la modalità del mio attacco, ovvero avevo deciso di attaccare la E., i "miscredenti" con un coltello, perché non ero in possesso di una pistola. Questa mattina mi sono svegliata all'alba e ho deciso che il giorno dell'attacco sarebbe stato oggi, volevo farlo tra le 14:00 e le 17:00, ossia quando c'è in giro più gente in giro» (act. MPC 13.1-0006 e 8); - «Haben Sie diesen Angriff im Vorfeld geplant? Ja» (act. MPC 13.1-0022); - «Lei ha dichiarato che era da anni che aveva deciso di compiere quello che ha compiuto. Potrebbe essere un po' più precisa? Era già quando sono entrata a parlare con Lo Stato islamico. Più o meno dal 2016-2017» (act. MPC 13.1-0044); - «Voglio precisare che l'attentato non doveva essere il 24 di novembre ma alla vigilia di Natale. Ho discusso di questo con i fratelli in Siria [...]. ho deciso spontaneamente di anticipare la data di un mese. Per questo ho scelto la data del 24 novembre, quindi un mese prima della vigilia di Natale. ADR che i fratelli in Siria erano già al corrente della mia volontà di fare un attentato a X. dal 2017. La decisione di scegliere la E. come obiettivo è stata presa nel mese di novembre 2020» (act. MPC 13.1-0067); - «Quale era il suo stato d'animo durante questa sua prima visita alla E. in data 24.11.2020? In quei momenti stavo anche pensando a che ora procedere; ho valutato che era troppo presto. ADR che era troppo presto in quanto il pomeriggio è più tranquillo; doveva essere tra le 14 e le 17 perché la polizia ci metterebbe trent'anni per arrivare» (act. MPC 13.1-0068); - «Dagli atti risulta come lei alle ore 12:49 si sia recata al negozio Q. di X., via (...). Per quale motivo? Ho preso un deodorante e lo scopo era anche di far passare il tempo [...]. Ha pensato di effettuare l'attentato (inteso come quanto fatto poi alla E. di X.) al negozio Q.? No, assolutamente. ADR che ho scelto la E. di X. in quanto Z. per me non aveva senso e presso la E. di W. avrebbe[ro] potuto esserci i miei genitori [...]. Dalle indagini risulta come lei sia uscita dal negozio Q. di X. verso le ore 12:56 e sia entrata alla E. di X. alle ore 13:36; cosa ha fatto durante questi 42 minuti? Sono andata in pensilina a sedermi. ADR che stavo pensando che non mancava tanto ma - 49 - SK.2022.20 era meglio attendere l'orario giusto per fare quello che avrei fatto» (act. MPC 13.1-0069); - «A W. conoscevo varie persone, i miei vicini e pensionati che andavano alla E. di W. Preferivo non essere vista da persone che conoscevo e in centro X. conoscevo meno persone» (act. MPC 13.1-0073); - «Lei ritiene di aver preparato in anticipo il suo attacco alla E.? Sì. ADR vuol dire che ero già decisa i giorni prima, le settimane prima e i mesi prima. ADR che le settimane prima avevo guardato dove si trovavano esattamente i coltelli alla E. ADR che non ho eseguito altri preparativi concreti. Ci può spiegare in quale modo, se lo ha preparato mentalmente, lo ha immaginato nelle sue varie fasi, lo ha scritto oppure ha fatto altri atti concreti? Me lo sono preparato mentalmente. ADR che doveva esserci un'altra cosa ma non è andata come doveva andare. ADR che intendo dire che a fare questa cosa con me doveva entrarci anche qualcun altro. ADR Non dico chi fosse questa persona. ADR che dovevo prendere il coltello e fare il mio dovere» (act. MPC 13.1-0132); - «da mesi, mesi, mesi, ma anche anni prima pensavo a sta cosa» (act. SK. 15.731.019).

E. 4.2.2

Significativo pure che qualche giorno prima dell'atto, l'imputata abbia rimosso tutti i dati informatici dai suoi cellulari e dal suo laptop, provvedendo anche a «svuotare» le conversazioni sui social network ed a disattivare alcuni indirizzi di posta elettronica (act. MPC 10.1-0169, 0180, 0181; act. SK.15.731.030) onde evitare che le autorità scoprissero i suoi piani prima che potesse passare all'azione (act. MPC 13.1-0011), rispettivamente per «vedere fino a dove arrivavano a trovare le cose» una volta concretizzato il suo disegno criminoso, già ideato da tempo (act. SK.15.731.030). A. ha peraltro creato molteplici indirizzi di posta elettronica poiché si attendeva che prima o poi qualcuno li avrebbe chiusi (act. MPC 13.1-0035). Altrettanto indicativo del grado di progettazione delle sue azioni è pure il fatto che l'imputata abbia deciso che quello stesso giorno non avrebbe preso o fatto telefonate, in modo particolare con la madre, con cui si sentiva spesso, al fine di restare focalizzata sull'azione che voleva intraprendere (act. MPC 13.1-0065, 0073). Ciò risulta supportato dalle affermazioni della madre, la quale ha dichiarato che quella mattina aveva provato a chiamare la figlia e le aveva lasciato un messaggio, senza tuttavia ottenere risposta (act. MPC 12.12-0004). Significativo risulta parimenti l'acquisto di due pacchetti di sigarette supplementari quella stessa mattina del 24 novembre 2022 in previsione del suo arresto (act. MPC 13.1-0065, 0066, 0073).

- 50 - SK.2022.20

E. 4.2.3

L'intenzione di passare all'atto emerge poi chiaramente da alcuni messaggi inviati ad K. («voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera»), unitamente all'invio delle immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e di S., avvenuto qualche settimana prima del 24 novembre 2020. Tali messaggi confermano peraltro quanto affermato da A., ovvero che verso inizio ottobre 2020 essa avrebbe esternato ai suoi «fratelli» in Siria l'intenzione di procedere (act. MPC 13.1-0006; 13.1-0051). Agli atti vi sono parimenti le riprese video di quel giorno, che attestano che l'accusata si era recata alla E. una prima volta, alle 12:28, per farvi ritorno alle 13:36. Neppure va dimenticato che quel giorno A. avrebbe dovuto tornare al suo impiego presso la T., come da lei stessa affermato (act. MPC 13.1-0048) e confermato dalla madre (act. MPC 12.12-0003) e dal fratello (act. MPC 12.6-0003), salvo decidere di non recarsi al lavoro. Non viene in soccorso alla teoria sostenuta della difesa neppure il lasso di tempo trascorso fra la richiesta di informazioni quanto al coltello migliore ed il concreto passaggio all'atto. In sede dibattimentale, A. ha dichiarato al riguardo di avere osservato «la zona» e di essersi guardata attorno per capire quale potesse essere la vittima ideale (act. MPC 15.731.023). Non si intravede così in quale modo sia possibile dedurre da tale fatto, che A. abbia agito d'impulso.

E. 4.2.4

Ad ulteriore conferma del convincimento cui è giunto questo Collegio circa la premeditazione dell'atto, sia quanto confermato dal perito giudiziario, il quale ha evidenziato che «l'apparente lucidità nel progettare ed eseguire l'aggressione ai danni di B. è, per così dire, l'epifenomeno del disturbo psichico soggiacente, poco visibile (la psicosi) ma potente, così come potente, nel contribuire ad inficiare la capacità di giudizio, è il ritardo mentale [...]. Psicosi e ritardo mentale hanno dunque contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento della peritanda» (act. MPC

11.1.0146-0147). E ancora «bisogna chiedersi se la peritanda possa premeditare come lo farebbe una persona normale. Lei non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l'ha fatto. Questo è il tipo di premeditazione di cui è capace [...]. Preciso ancora trattasi di una premeditazione di una persona ritardata» (act. MPC 12.21-0012). In aula egli ha inoltre escluso che si sia trattato di un gesto impulsivo, che possa essere messo in relazione ad una crisi psicotica acuta, dovuta ad intossicazione o ad ulteriori fattori eccezionali di stress. «Il disturbo c'era da parecchio tempo e il gesto commesso non ha richiesto un'esacerbazione [...]. Quindi, il reato non è la conseguenza diretta di un'esplosione psicotica [...] o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento» (act. SK 15.771.006). Che poi A. possa eventualmente avere enfatizzato – seguendo un desiderio di notorietà – alcuni aspetti della vicenda, anche relativamente alla premeditazione,

- 51 - SK.2022.20 è un elemento inerente alla sua sfera psichica che non è sfuggito alla Corte, la quale ha valutato appunto la premeditazione dell'accusata tenendo conto della sua capacità di premeditare e della sua compromessa percezione della realtà, di cui si dirà maggiormente nei considerandi relativi ai referti peritali ed alle misure. 5.

5.1 Come già esposto, la difesa ha parimenti contestato la qualifica di ripetuto tentato assassinio, alla quale andrebbe preferita quella di ripetuto tentato omicidio. In particolare, nel caso de quo verrebbe a mancare l'elemento di particolare brutalità tipico della forma qualificata. L'uso di un coltello e l'aver colpito complessivamente 4 o 5 volte la vittima non costituirebbe – di per sé – un modo di agire particolarmente brutale o denotante freddezza. Anche per la seconda vittima non vi sarebbero gli estremi per qualificare il gesto di A. come tentativo di assassinio. 5.2 Anche a questo proposito, la posizione della difesa non merita tutela. In primo luogo, la veemenza e la determinazione con cui l'imputata si è accanita sulla prima vittima, scelta casualmente in base alle sole prospettive di sopraffarla, sono incontestabili ed indiziano un tentato assassinio. Il tentativo di sgozzare B. ferendola in modo serio alla gola ed agli arti non lasciano alcun dubbio: A. ha continuato a colpirla, mentre la vittima, ancora cosciente, si dibatteva. Di fronte a una ragazza inerme che stava lottando, l'imputata avrebbe potuto smettere di infierire in qualsiasi momento, ma ha preferito ignorarne la sofferenza. Se non fossero intervenute altre persone, A. avrebbe agito in tal modo anche nei confronti di F. Come già osservato dal Tribunale federale in casi simili, quella appena descritta è una modalità di azione particolarmente brutale ed atroce che deve condurre all'applicazione dell'art. 112 CP (DTF 141 IV 61 consid. 4.2).

E. 4.3

Non trattandosi di oggetti pericolosi ai sensi dell'art. 69 CP ed esulando tali oggetti dai mezzi di prova privi di valore economico che possono essere mantenuti agli atti, occorre disporre la restituzione all'imputata dei telefoni cellulari sequestrati (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044). Il dissequestro potrà avere luogo solo a crescita in giudicato della presente sentenza e previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati. Per i medesimi motivi, ad A. potranno essere restituiti, a crescita in giudicato, anche la Borsa marca 2 (reperto 24198) ed i due esemplari del corano rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare (reperti 42049 e 42050). Il maglioncino indossato al momento dei fatti da I. (reperto 23718) viene a sua volta dissequestrato e le potrà essere restituito ad avvenuta crescita in giudicato.

E. 4.3.1

Essa ha messo in rilievo come, sebbene la posizione della peritanda relativamente ai fatti imputatili sia rimasta sostanzialmente invariata, è parsa invece evolvere la descrizione del contesto e la valutazione delle conseguenze. Nella perizia si legge: «La Signora A. continua a non esprimere rimorsi per il gesto compiuto che descrive nei particolari. Suppone che lo Stato Islamico non sia pienamente soddisfatto perché l'operazione non è stata portata a termine completamente (non ha avuto abbastanza forza per tagliare la testa ed esporla come nei filmati). Ribadisce che rispetto ai miscredenti esistono come sole possibilità la conversione o la morte. La peritanda riferisce che l'attentato doveva essere compiuto con altri tre jihadisti, il "capo" e due altri uomini di 18 e 20 anni: uno di essi avrebbe dovuto avere una pistola, un altro avrebbe dovuto agire a mani libere e il terzo avrebbe dovuto filmare il tutto. La peritanda dice che il contatto con il gruppo che ha sede a Y., è stato favorito da una "sorella" di UU. La signora A. precisa che in un primo tempo il capo non l'avrebbe voluta perché donna. È ancora arrabbiata che i due ragazzi più giovani ("delle new entries"), nonostante avessero giurato, non si siano sentiti di partecipare all'attentato. In particolare, uno di loro sarebbe andato da lei la sera prima per comunicarle la sua volontà di ritirarsi dall'azione. Nonostante non metta in discussione le ragioni

- 75 - SK.2022.20 del suo agire, la peritanda riconosce di "avere fatto qualcosa contro la legge svizzera e di doverne quindi "pagare i debiti". Ha intenzione di lavorare appena può per risarcire la vittima. Si sottoporrà a quello che sarà deciso dal giudice, a cui riconosce una "gran potestà" anche se inferiore a quella di Allah e a cui farà una dichiarazione al momento del processo di cui non vuole dire di più» (act. MPC 11.1.5-0051/0052).

E. 4.3.2

Per la Dr.ssa H., le considerazioni della perizia del 2021 del Dr. G. sono essenzialmente da confermare, anche se, l'introduzione di una terapia neurolettica e il quadro contenitivo del carcere, hanno messo in evidenza una componente legata all'umore più importante che in passato, con un passaggio verso il polo positivo. Il quadro diagnostico potrebbe, a suo parere, evolvere nel tempo verso un disturbo schizotipico o schizoaffettivo, categorie diagnostiche che appartengono allo stesso gruppo della psicosi non organica e si inseriscono nel gruppo più largo dei disturbi schizofrenici, il cui approccio terapeutico ha come obiettivo di ristabilire al meglio il contatto con la realtà e un comportamento funzionale e adeguato. Il quadro clinico dell'accusata resta, secondo la Dr.ssa H., dominato dalla semplicità di pensiero, che si traduce segnatamente in ragionamenti stereotipati, difficoltà a condurre un'analisi approfondita degli eventi e deficit dell'intelligenza emotiva (mancanza di empatia). Verosimilmente, nel caso concreto dell'accusata, si tratterebbe di un'alterazione del funzionamento cognitivo del soggetto più che di un deficit congenito tipo ritardo mentale, ciò che spiegherebbe, come già rilevato nella perizia del Dr. G., il valore QI risultato dai test effettuati e di per sé incompatibile con la diagnosi di ritardo mentale lieve (act. MPC 11.1.5-0053).

E. 4.3.3

Per quanto attiene al rischio di recidiva, la Dr.ssa H. ha rilevato come l'accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato Islamico, né abbia sviluppato un sentimento di colpa o di pentimento. L'adesione all'ideologia è superficiale e affettiva, più che culturale e cosciente, con un sentimento di appartenenza al gruppo forte. Essa sente propria la missione di portare l'Islam nel mondo come «religione della retta via». Per la perita è però anche emersa una progressiva maggior apertura al contatto con le altre

detenute ed un comportamento più prosociale. A questo riguardo, la Dr.ssa H. ha riportato che A. ha investito la formazione di informatica manifestando un inizio di adesione all'approccio terapeutico, di cui riconosce i benefici. Secondo la Dr.ssa H. il rischio di recidiva resta non di meno medio-alto (act. MPC 11.1.5-0054).

- 76 - SK.2022.20

E. 4.3.4

Il 12 aprile 2022 la perita ha poi specificato, su richiesta del MPC, che il rischio di recidiva non è riconducibile alla personalità dell'autrice in senso stretto. A suo parere, anche se il ritardo mentale lieve non è di per sé modificabile, lo sviluppo psico-cognitivo deficitario che vi è associato può essere influenzato positivamente da misure educative e di riabilitazione (alcune già in atto: corso di informatica, colloqui con gli operatori, regole del carcere, ecc.) che potrebbero permettere nel tempo alla peritanda un miglior funzionamento. Sulla base delle precedenti considerazioni, la Dr.ssa H. ha ritenuto che un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata (act. MPC 11.1.5-0060).

E. 4.4

I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono lasciati agli atti quali mezzi di prova.

- 122 - SK.2022.20 XV. Sulle pretese di diritto civile 1.

E. 4.4.1

Rispondendo ai quesiti peritali formulati dal MPC, la Dr.ssa H. ha dunque in summo affermato che non esiste un trattamento farmacologico per il ritardo mentale, mentre per il disturbo psicotico la terapia instaurata (neurolettici e ansiolitici) risulta adeguata e ben tollerata. Al trattamento farmacologico è necessario associare, in ambito chiuso, un approccio (a lungo termine) multidisciplinare di tipo psico-educativo e formativo che permetta alla peritanda di sviluppare competenze sociali più adattive. Essa ha riportato come l'accusata abbia fiducia nei curanti ed apprezzi i colloqui, traendone un beneficio. Sebbene la coscienza di malattia sia piuttosto parziale, essa è disposta a sottoporsi a un trattamento, il quale avrebbe comunque delle possibilità di successo anche se ordinato contro la sua volontà. Il rischio di recidiva permane medio-alto e risulta difficile anticipare il risultato che il trattamento potrà avere, tenuto conto anche del fatto che la coscienza di malattia è molto parziale e che il lavoro sul delitto stesso non è ancora cominciato. L'apertura osservata a seguito del trattamento farmacologico e sostenuta dai colloqui è un inizio la cui evoluzione dovrà essere valutata sul lungo periodo. Per la perita, un trattamento stazionario in base all'art. 59 CP risulta essere la misura più adeguata, trattamento che potrebbe venire effettuato presso lo stabilimento penitenziario di GG. (BE) o in uno dei reparti di HH. (GE) (act. MPC 11.1.5-0055).

E. 4.4.2

Il rischio, per finire, che l'accusata commetta nuovi reati, analogamente a quanto perpetrato, esiste. Non si può però affermare che le misure terapeutiche stazionarie sarebbero destinate a fallire (act. MPC 11.1.5-0056). A tal proposito, la Dr.ssa H. ha spiegato nel complemento di data 12 aprile 2022 che «il decorso della patologia psicotica di cui soffre la peritanda si è rivelato sensibile agli approcci terapeutici e alla terapia farmacologica ed ha permesso l'accettazione della presa a carico, una diminuzione del vissuto persecutorio e un

cambiamento

- 77 - SK.2022.20 del tono dell'umore [...]. La peritanda si è dimostrata sensibile anche al confronto con le regole del carcere che hanno permesso una revisione del suo comportamento» (act. MPC 11.1.5-0060).

E. 4.5

Le conclusioni della Dr.ssa H., quanto alla diagnosi, al rischio di recidiva ed alle possibili misure, sono state condivise dal Dr. G., chiamato ad esprimersi in merito dal MPC. In detto contesto, quest'ultimo ha pure espresso una certa preoccupazione per il fatto che, nonostante il periodo trascorso, l'accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato islamico, non abbia sviluppato alcun senso di colpa e non abbia manifestato pentimento (act. MPC 11.1.1-0173-0175). Di comune accordo con la Dr.ssa H., egli ha confermato che un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata per il caso di specie. I cambiamenti mostrati da A. sono in effetti prevalentemente di ordine affettivo (con miglioramenti del tono dell'umore), mentre è rimasto invariato il piano cognitivo ed autocritico. Per il perito il trattamento farmacologico ha dunque potenzialità limitate, ma va indiscutibilmente prolungato «sine die» sotto controllo regolare e, date le caratteristiche dell'accusata, può avvenire soltanto in ambiente chiuso (act. MPC 11.1.1-0176). 5.

5.1 Nell'aggiornamento del 9 agosto 2022, a seguito di due colloqui effettuati con l'accusata in data 23 luglio 2022 e 6 agosto 2022, il Dr. G. ha, fra l'altro, osservato: «Lo status, in questi colloqui, non è meno inquietante che nei precedenti. L'imputata appare un po' più vivace di allora (si potrebbe dire che è più sicura di sé, più baldanzosa), ma non appare in nulla migliorata per quanto riguarda la lucidità del pensiero e la capacità di auto-critica. Dal punto di vista prognostico tutto ciò, naturalmente, è preoccupante». Le osservazioni effettuate lo portano a confermare «in toto» il contenuto del referto peritale 23 febbraio 2021. Per il perito, l'unica possibile variazione (più a livello accademico che diagnostico) è data dal persistere di riferimenti a contatti non meglio precisati, fattore che potrebbe essere «frutto di una fantasia ipercompensatoria che sta evolvendo in una sindrome delirante persistente (parafrenia)» (act. SK.15.661.004 e segg.). 5.2 In sede dibattimentale, il Dr. G. ha interamente confermato il contenuto del referto peritale e dei complementi da lui redatti. 5.2.1 In particolare, egli ha evidenziato come le due componenti associate, ritardo mentale lieve e componente psicotica, portano ad un risultato che può essere

- 78 - SK.2022.20 definito quale «tempesta perfetta». Per conseguenza, il trattamento applicabile risulta difficile e complicato, ciò che peraltro già è emerso a distanza di breve tempo dall'avvio della terapia farmacologica, terapia i cui concreti risultati sin qui ottenuti, appaiono esigui, nella misura in cui vi è stato qualche miglioramento, ma solo parziale (act. SK.15.771.003). 5.2.2 Per quanto attiene al ritardo mentale lieve, quale difficoltà cognitiva non trascurabile, egli ha poi precisato di avere privilegiato l'esame clinico a quello testistico, anche se il risultato cui si sarebbe giunti basandosi su quest'ultimo, segnatamente di funzionamento intellettuale limite, costituirebbe unicamente una distinzione a livello accademico. Un deficit intellettuale comporta in genere per chi ne soffre difficoltà di apprendimento. Non necessariamente invece esso comporta una difficoltà a relazionarsi con gli altri, segnatamente con i coetanei, ma nel caso di A. anche questa componente risulta data. Ne consegue che vi è il rischio di essere scherniti ed emarginati e di sviluppare

sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità, unitamente a dei vissuti di isolamento e di solitudine. Nei casi in cui l'isolamento non è molto forte, vi è la possibilità di svolgere un apprendistato in attività semplici. Egli ha spiegato le differenze fra i QI emerse dagli atti con eventualmente una differenza del test somministrato; l'ultima revisione ha in effetti portato il test ad un livello più difficile, mentre la versione precedente era meno esigente. Una diversa sensibilità dello psicologo è pure un elemento che può essere preso in considerazione, così come il fatto che «facendo il test qualcosa si impara» (act. SK.15.771.004). 5.2.3 Egli ha poi pure confermato che la turba psichica individuata è quella di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica (psicosi non organica non specificata; F29 in base alla codifica ICD 10). Per il perito, non è possibile diagnosticare per A. una schizofrenia, in quanto i criteri per la stessa non risultano sufficientemente adempiuti e non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente; si tratta ad ogni modo di un problema accademico, il disturbo di cui l'accusata soffre essendo comunque simile. Una diagnosi di schizofrenia dovrebbe prescindere da altri disturbi come il ritardo mentale. Inoltre i sintomi dovrebbero essere presenti per almeno sei mesi. Al momento della perizia vi erano, sì, state delle allucinazioni, ma per un periodo inferiore ai sei mesi. Allo stato attuale, sembra che i sintomi permangano e la diagnosi potrebbe essere rivalutata, ma si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK.15.771.005).

- 79 - SK.2022.20 5.2.4 Venendo alla scemata imputabilità di grado medio, per il Dr. G. essa risulta data non solo per i fatti del 24 novembre 2020, ma pure per gli ulteriori reati di cui l'imputata è accusata, segnatamente per la violazione dell'art. 2 della legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico» (reato ipotizzato per il periodo 7 ottobre 2020 - 24 novembre 2020) e per esercizio illecito della prostituzione (reato ipotizzato per il periodo 2017 - 2020). La turba psichica è data, come visto, dal ritardo mentale lieve e dalla psicosi; mentre il ritardo mentale lieve è stato presente sin dall'infanzia, la psicosi è stata diagnosticata al più tardi nel 2017. È dunque possibile far risalire la ridotta imputabilità anche ai periodi citati. Il perito ha concluso che, pur trattandosi di reati diversi, in base agli elementi a sua disposizione non si andrebbe in ogni caso al di là di una scemata imputabilità di grado medio (act. SK.15.771.010). 5.2.5 Per quanto attiene al nesso causale, definito indiretto in sede di perizia, egli ha spiegato che non è stato un gesto impulsivo che possa essere messo in connessione con una crisi psicotica acuta, dovuta ad esempio ad uno stress eccezionale o ad intossicazione. Il disturbo c'era da parecchio tempo e il gesto commesso non ha richiesto un'esacerbazione. Il reato non è, in questo senso, la conseguenza diretta di un'esplosione psicotica o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento (act. SK.15.771.006). 5.2.6 Circa il rischio di recidiva, il Dr. G. ha convenuto, con la Dr.ssa H., che esso, in assenza delle misure necessarie, risulta medio-alto e verte piuttosto sui reati contro la persona (act. SK.15.771.007). 5.2.7 Il perito ha concluso confermando l'adeguatezza del trattamento stazionario in ambito chiuso (ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP). Egli ha nuovamente precisato che il ritardo mentale non è di per sé curabile, ciò che costituisce una pesante ipoteca sulla prognosi. La terapia farmacologica instaurata recentemente non può ancora essere valutata nella sua efficacia; un beneficio vi è stato, ma più che altro a livello della timia, nel senso che la peritanda stessa sta meglio, non è più depressa, è più baldanzosa. L'accusata non ha per contro sviluppato una critica di malattia o una capacità di giudizio migliore ed egli dubita che vi riuscirà. La terapia dovrebbe dunque essere ordinata a tempo indeterminato, e valutata periodicamente al fine di stabilire se vi sono cambiamenti sostanziali. Sulle strutture che possono entrare in considerazione, il perito ha ritenuto che, se fosse possibile integrarla in un percorso lavorativo adeguato,

anche il Penitenziario cantonale potrebbe risultare adeguato. Un trasferimento alle strutture HH. o GG. richiederebbe all'imputata l'adattamento ad un ambiente nuovo e l'apprendimento di una nuova lingua, ma è una possibilità; tutte e tre le strutture, in summa, sono adeguate (act. SK.15.771.008).

- 80 - SK.2022.20 Il Dr. G. ha ritenuto che non sia possibile, allo stadio attuale, affermare che la misura terapeutica stazionaria sarebbe destinata a fallire, poiché la componente psicotica potrebbe migliorare, anche se ha l'impressione che la stessa abbia delle radici piuttosto profonde e che si sia attestata nel corso degli ultimi tempi, dal 24 novembre 2020 (act. SK.15.771.009). 5.2.8 A domanda della difesa di A., il perito ha ribadito di intravedere una media (ma non oltre) scemata imputabilità anche per il reato di violazione all'art. 2 legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico» imputato all'accusata, nonostante si tratti di un reato intellettuale. Egli ha specificato che tutto l'atteggiamento di A. è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione dei dati della realtà; lo scenario in cui essa si è calata è largamente, ma non completamente fantastico. Da qui la scemata imputabilità di grado medio e l'esclusione di una totale incapacità (act. SK.15.771.010). Sempre su domanda dei difensori, egli ha riconfermato che i fattori di stress ambientali (quali ad esempio l'isolamento) possono peggiorare la situazione, con manifestazioni psicotiche, sviluppo di un'ideazione persecutoria e di allucinazioni. Per quanto attiene invece alla dismissione di farmaci, il perito ha affermato di non credere ad un concorso di tale fattore, poiché l'attuale assunzione ha mostrato qualche differenza unicamente a livello di umore e non di ideazione, aggiungendo che se mai vi è stata concorrenza della sospensione dei farmaci, la stessa è in percentuale molto minoritaria (act. SK.15.771.011- 013). In merito all'ipotesi effettuata dalla Dr.ssa H. dell'evoluzione del quadro diagnostico verso un disturbo schizoaffettivo (act. SK.15.662.009), il Dr. G. ha spiegato che la stessa poteva, a suo avviso, essere presa in considerazione dopo l'introduzione della terapia farmacologica. Tuttavia, avuto riguardo alla successiva evoluzione, egli non la prenderebbe più in considerazione; in ogni caso nulla muterebbe per rapporto al grado di scemata imputabilità (act. SK.15.771.014). 5.3 Basandosi su un colloquio effettuato nel mese di luglio 2022 con l'accusata ed uno svolto con la Dr.ssa FF., la Dr.ssa H. ha aggiornato la Corte con scritto del 28 luglio 2022 riferendo, in sintesi, che A. ha interrotto i corsi di informatica poiché non le interessavano più e non ha ripreso ulteriori formazioni, mentre ha, per contro, fatto domanda per poter lavorare. Essa non riceve visite dall'esterno. Sebbene la presa a carico da parte del servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie continui, l'accusata le ha riferito di avere interrotto la terapia, a fine febbraio 2022, all'insaputa dei curanti, per riprenderla a maggio 2022 (in forma iniettabile), quando ha ricominciato a sentirsi triste (act. SK.15.662.008).

- 81 - SK.2022.20 Dall'esame psichiatrico è emerso che A. costruisce (rispettivamente continua a costruire) il suo sentimento di identità intorno alla sua appartenenza ad un gruppo terrorista. Non riferisce di allucinazioni, ma si constata un aumento dell'interpretatività («forse la Procuratrice fa degli scherzetti per vedere se sono musulmana e chiede di mettere della carne di maiale nei miei piatti»). Non esprime ideazione suicidaria né autolesiva (act. SK.15.662.009). Le considerazioni del complemento di marzo 2022 restano essenzialmente valide, con un quadro diagnostico che sembrerebbe evolvere verso un disturbo schizoaffettivo (l'obiettivo terapeutico rimanendo quello di rendere il contatto solido con la realtà), così come invariata resta la posizione dell'accusata verso il gesto compiuto, per il quale non esprime rimorsi. È chiaro per lei che ha commesso qualcosa che

va «contro la legge svizzera» e che dovrà «pagarne i debiti». Ha intenzione di lavorare, appena possibile, per risarcire la vittima, per la quale però non prova alcuna empatia. A. continua con la preghiera e la lettura del Corano; ha pure seguito il periodo di Ramadan. Essa ha diminuito i contatti con le co-detenute da quando le tre persone con cui aveva legato sono andate via, ciò che le causa tristezza. Da qualche tempo ha di nuovo chiesto di svolgere il passeggio da sola. La perita ha poi riportato che, durante il colloquio, A. ha pianto ripensando agli abusi subiti dal marito e ribadito di avere simulato le voci nel passato per poter ottenere l'invalidità (act. SK.15.662.010). Risultando per il resto la situazione invariata, la perita ha riconfermato nello scritto menzionato le proprie conclusioni, segnatamente quanto all'idoneità ed alla proporzionalità, nel caso di specie, di un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (act. SK.15.662.011). 5.4 Anche la Dr.ssa H. ha confermato, in aula, le conclusioni contenute nei complementi di perizia più volte menzionati. 5.4.1 Dopo aver precisato che da un punto di vista diagnostico il suo referto peritale non presenta differenze sostanziali rispetto a quello del Dr. G., la Dr.ssa H. ha fatto presente di aver constatato – a seguito dell'introduzione di una terapia farmacologica e della permanenza in un contesto più inquadrate, quale è il carcere – alcuni margini di cambiamento in A. (integrazione di un percorso formativo, costruzione di legami con altre detenute, sensibilità alle sanzioni disciplinari). Non di meno, ha proseguito la perita, nell'imputata non si è riscontrata alcuna evoluzione dal punto di vista della consapevolezza e della coscienza del delitto in quanto situazione problematica. In altre parole, la considerazione di quanto successo non è per nulla cambiata e non si denotano fenomeni di rimorso o pentimento. 5.4.2 La Dr.ssa H. ha riferito altresì di un leggero cambiamento dal punto di vista diagnostico, che la ha condotta a considerare, in aggiunta al disturbo psicotico - 82 - SK.2022.20 ed al ritardo mentale lieve, anche una componente più affettiva, da cui l'evoluzione verso un disturbo schizoaffettivo. Si tratta comunque, per la perita, di una distinzione tecnica che nulla muta nella sostanza (act. SK.12.772.003). 5.4.3 Quest'ultima ha quindi ribadito l'idoneità del trattamento stazionario in ambito chiuso, in base all'art. 59 cpv. 3 CP, trattamento che dovrebbe protrarsi per un lungo periodo, anche se risulta difficile quantificare in modo preciso lo stesso. Non è inoltre oggi possibile affermare che la misura terapeutica sia destinata a fallire (act. SK.12.772.004). Richiesta ad esprimersi sull'adeguatezza delle strutture da prendersi in considerazione per il trattamento, la perita ha affermato che è importante potere usufruire di una struttura che offra una presa in carico multidisciplinare. A suo parere, tenuto conto di tutti gli aspetti, GG. e HH. possono essere raccomandati. La lingua è senza dubbio un elemento importante, anche se, indipendentemente dalle conoscenze linguistiche dell'accusata, vi sono, a suo avviso, adattazioni possibili che permettono un buon inserimento. Essa ha infine confermato che il rischio di recidiva rimane medio-alto (act. SK.12.772.004). 6.

E. 6

marzo 2017, consultato il 07.09.2022 all'indirizzo <<https://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm>>). In gergo, si parla dei cosiddetti «lupi solitari», ossia del terrorista senza struttura e schemi, ma con un progetto individuale, riconducibile a una confusa visione del mondo facilmente definita «folle» (cfr. OLIMPO, Il terrorismo solitario e la prevenzione possibile, in: Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n. 3/2011). Va detto, che la letteratura specialistica più recente relativizza la portata reale del fenomeno, ritenendolo minoritario rispetto al terrorismo organizzato (cfr. SAAL, The Dark Social

Capital of Religious Radicals Jihadi Networks and Mobilization in Germany, Austria and Switzerland 1998–2018, 2021, pag. 53 e 500; SCHUURMAN/LINDEKILDE/MALTHANER/ O'CONNOR/GILL/BOUHANA, End of the Lone Wolf: The Typology that Should Not Have Been, in: *Studies in Conflict & Terrorism*, 2019, 42:8, pag. 771-778). Resta il fatto che tale tipologia di terrorismo esiste. Ad esempio, nel solo 2016, tra Germania, Svizzera e Austria, sei attacchi, consumati o tentati, sono stati pianificati da individui senza affiliazioni organizzative o sociali con altre persone radicalizzate (cfr. SAAL, op. cit., pag. 456).

- 28 - SK.2022.20 5. Un recente studio del Federal Bureau of Investigation statunitense ha peraltro dimostrato che una percentuale significativa degli autori di atti di violenza terroristica individuale era affetta da problemi di salute mentale. La maggior parte degli aggressori si trovava in una situazione di esposizione a forte stress psicologico al momento dell'attacco. Nel 40% dei casi, i soggetti avevano addirittura espresso intenzioni suicide. Al 25% degli attentatori è stata diagnosticata una malattia mentale. Tra coloro per i quali era stata emessa una diagnosi, il 38% era stato preso a carico nell'anno precedente l'attacco. I ricercatori hanno anche misurato ulteriori variabili relative a specifici problemi di percezione presenti prima della commissione degli atti. In questo contesto, più della metà degli attentatori dimostrava una pervasiva diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Quasi la metà delle persone analizzate aveva una falsa credenza o un insieme di false credenze irrazionali e persistenti. Alcuni soggetti riferivano o mostravano segni di allucinazioni uditive, descritte come voci distinte dai loro stessi pensieri. La ricerca ha anche potuto stabilire che dette persone si erano solitamente radicalizzate in un periodo di tempo relativamente lungo. Almeno il 77% del campione ha consumato propaganda estremista e nel 79% dei casi sono stati colpiti obiettivi privi di misure di protezione o con misure minime (cfr. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, *A Study of Lone Offender Terrorism in the United States*, 2019, consultato il 16.09.2022 all'indirizzo < <https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-releases-lone-offender-terrorism-report-111319> >). Anche uno studio scientifico svizzero ha evidenziato che su un campione di 26 persone che si erano recate o avevano tentato di recarsi nella zona bellica mediorientale, 7 presentavano indizi di disturbi mentali (cfr. BIELMANN, *Combattants terroristes étrangers: analyse des motivations individuelles des djihadistes de Suisse*, 2017).

- 29 - SK.2022.20 VI. Accertamento dei fatti 1.

E. 6.1

Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

E. 6.1.1

Dallo scritto della Dr.ssa FF. di data 11 agosto 2021, all'attenzione del MPC quale aggiornamento sullo stato dell'accusata, si evince che «lo stato psichico si è mantenuto pressoché invariato durante i mesi, si evidenziano spunti persecutori con andamento oscillante [...] non si esclude anche la presenza di fenomeni allucinatori [...]. L'umore appare neutro, ma l'affettività risulta assente e gravemente coartata [...]. In aggiunta a un disturbo afferente alla sfera psicotica si rileva un certo grado di povertà cognitiva, il pensiero risulta molto concreto, povero e infantile. La critica di malattia è assente e l'esame di realtà compromesso. Recentemente ha accettato l'introduzione di una terapia neurolettica

con olanzapina 5 mg i cui benefici sono ancora in corso di valutazione essendo trascorsi solo pochi giorni» (act. MPC 6.1-0272).

E. 6.1.2

Detto rapporto è stato integrato dalla comunicazione di data 14 febbraio 2022, nel quale la Dr.ssa FF. ha affermato che «lo stato psichico nel corso del tempo è andato incontro ad un peggioramento, la paziente che non era mai stata completamente compliant con l'assunzione della farmacoterapia ha iniziato a presentare crisi di angoscia sempre più marcate e subentranti, pertanto a fine dicembre si sono verificati gli estremi per imporre l'assunzione della farmacoterapia. Dopo iniziale resistenza, la paziente ha constatato un netto

- 83 - SK.2022.20 beneficio sullo stato psichico, che ad oggi permane stabile e decisamente migliorato. La sintomatologia psicotica risulta ben controllata, non sembrano essere più presenti dispercezioni, è assente l'angoscia endopsichica, anche l'ideazione delirante di tipo persecutorio risulta contenuta, il tono dell'umore è migliorato, attualmente si osserva una moderata elevazione verso il polo positivo senza tuttavia avere uno stato maniacale. Il miglioramento clinico ha avuto ripercussioni positive anche a livello comportamentale per cui la paziente ha iniziato a desiderare il contatto con gli altri, recentemente ha iniziato a fare il passeggio in comune con le altre detenute e espresso il desiderio di iniziare a partecipare al corso di informatica, dove verrà inserita a breve. Ad oggi assume regolarmente la terapia riconoscendone il beneficio. Terapia attuale: Haldol 10 mg/die, Temesta 5 mg/die, Abilify 5 mg/die» (act. MPC 6.1-0303).

E. 6.1.3

Ora, questa Corte rileva che, per quanto concerne la generica contestazione di aver inviato 2507 messaggi a sfondo «pro Stato islamico», l'indicazione di cui all'atto d'accusa si distingue per la sua indeterminatezza. Inoltre, dagli atti non è provato se si trattasse effettivamente di comunicazioni tese a veicolare propaganda o a sostenere in altro modo un gruppo vietato. Dall'analisi dei dati acquisiti per via rogatoriale, non è emerso che le comunicazioni tra i due utenti avessero un predominante carattere repressibile, così come preteso dal MPC. Il Collegio giudicante è dunque giunto alla conclusione che per l'invio dei messaggi nel loro complesso non può essere ritenuta una violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

- 60 - SK.2022.20

E. 6.1.4

Con particolare riferimento ai singoli messaggi indicati separatamente nell'atto di accusa, il cui invio è stato provato mediante appropriati rilievi tecnici (act. MPC 10.1-0209-0211) ed è stato peraltro anche ammesso in modo fededeigno dall'imputata (act. SK.15.731.027-029; sulla portata probatoria delle dichiarazioni dell'imputata si veda supra consid. VI, 3.1 e segg.), e meglio, quelli contenenti le frasi «voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera» e le fotografie del vessillo dello Stato islamico e di al-Baghdadi., gli elementi costitutivi del reato di violazione dell'art. 2 della dalla legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» sono dati e l'accusa mantiene la sua portata.

E. 6.1.5

Tali comunicazioni erano infatti chiaramente idonee a fare propaganda in favore dello Stato islamico, rispettivamente a promuovere in altro modo le attività criminali di tale gruppo jihadista vietato. Null'altro può essere interpretato dall'invio ad K. di immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e i suoi rappresentanti, dalla richiesta ad insegnare ad usare le armi e a far saltare in aria sinagoghe e chiese. Quanto all'affermazione di voler servire Dio fino a morire, non v'è dubbio che, tenuto conto del contesto in cui è stata esternata, una connotazione penalmente repressibile sia a sua volta data. La difesa sembra infatti dimenticare che il messaggio in questione è stato inviato pochi giorni prima dei fatti del 24 novembre 2020 e nell'ambito di una conversazione in cui già erano state scambiate le comunicazioni ad indubbio carattere jihadista di cui si è detto sopra.

E. 6.1.6

Le azioni di A. vanno peraltro evidentemente al di là della semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni vietate: ella ha adottato intenzionalmente comportamenti attivi, mirati ed espliciti nel senso propagandato dallo Stato islamico, comportamenti che ricadono pertanto sotto la norma di cui all'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Inoltre, nulla muta il fatto che il suo, rispettivamente i suoi, interlocutori fossero o meno persone radicalizzate o esponenti di un gruppo vietato. In questo frangente è infatti l'imputata medesima ad essere stata veicolo di una propaganda volta a rafforzare le posizioni del suo interlocutore in favore dell'ideologia dello Stato islamico.

E. 6.1.7

A mente della Corte, tali azioni concretizzano, a non averne dubbio, il reato di promozione delle attività delle organizzazioni vietate, commesso consapevolmente e volontariamente, giusta l'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

E. 6.1.8

Per la difesa, il reato racchiuderebbe non di meno caratteristiche ideologiche più complesse rispetto «all'elementare divieto di non uccidere» e, di conseguenza, non risulterebbe imputabile ad A. Dalla perizia psichiatrica agli atti e dalla deposizione del perito, espressamente richiesto ad esprimersi in merito dalla

- 61 - SK.2022.20 Corte, non si evince un maggior grado di scemata imputabilità per la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», né tantomeno un'incapacità totale (cfr. infra consid. XI, 5.2.8 e 7.5.2; act. SK.15.001). Si deve dunque partire dall'assunto che anche in tale contesto A. fosse almeno in parte capace di valutare il carattere illecito delle sue azioni e di agire di conseguenza, ossia che la scemata imputabilità di grado medio valga anche per tale reato. 7. Alla luce di quanto precede, l'imputata è stata riconosciuta colpevole di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» limitatamente all'invio dei messaggi «voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzerà», nonché delle due fotografie raffiguranti il vessillo dello Stato islamico e di quella in cui figurava il già leader di tale gruppo jihadista, al-Baghdadi.

- 62 - SK.2022.20 X. Sull'esercizio illecito della prostituzione 1.

E. 6.2

Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di CHF 100'000.–, viene pertanto ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati (cfr. art. 442 cpv. 4 CPP; supra consid. XIV, 4.2).

- 130 - SK.2022.20 XVI. Sulla difesa d'ufficio 1.

E. 6.3

Sempre il 27 luglio 2022, dando seguito ad una richiesta della difesa di A., la Corte ha invitato le Strutture carcerarie a trasmettere un aggiornamento circa le condizioni di carcerazione dell'accusata, corredato da fotografie, in particolare sul regime ed il luogo di detenzione, sulla tipologia della cella, le ore ed il luogo di passeggio, le ore trascorse al di fuori della cella per altre attività, sulla possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, nonché sulle limitazioni imposte alla libertà religiosa. Nella relativa presa di posizione del 10 agosto 2022 si legge che A. ha la possibilità di effettuare due ore di passeggio al giorno, oltre a due ore supplementari, fuori cella, durante il fine settimana, in compagnia di co-detenute, di effettuare formazioni, colloqui mensili (sette ore settimanali) e telefonate (cinque ore settimanali); si tratta tuttavia di opportunità che l'imputata utilizza in maniera limitata. Dall'inizio del regime ordinario, essa non ha in effetti ricevuto alcuna visita e non ha effettuato alcuna telefonata privata. Per quanto attiene all'aspetto religioso, all'accusata è stato concesso un regime alimentare coerente con la sua fede, mentre non vi sono limiti quanto ad orari o modalità relativamente alla preghiera. Le sono pure state consegnate magliette leggere munite di

- 84 - SK.2022.20 cappuccio (appositamente confezionate), che essa utilizza, unitamente alla mascherina, per dissimulare il volto (act. SK.15.231.7.002). 7.

E. 7

Da tutto quanto sopra discende che A. si sia resa colpevole di ripetuto tentato assassinio per dolo diretto.

- 53 - SK.2022.20 IX. Sulla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» 1.

E. 7.1

Come visto, la difesa si è espressa ampiamente sul referto peritale e sui complementi del Dr. G., nonché sulle affermazioni di quest'ultimo al dibattimento (cfr. supra lett. Zf e Zi). In sunto essa ha criticato il riferimento da parte del perito alla premeditazione, argomento che non gli competerebbe e per il quale egli si sarebbe «lasciato turlupinare» dall'accusata. Essa ha osservato poi, contrariamente a quanto sostenuto dal perito, che la dismissione dei farmaci da parte dell'accusata avrebbe giocato un ruolo sostanziale sul comportamento tenuto da quest'ultima, sfociato nell'aggressione del 24 novembre 2020. Per la difesa inoltre, vi sarebbero sufficienti elementi (fattuali e temporali) per potere – oggi – diagnosticare per A. una vera e propria schizofrenia paranoide. Il difensore di A. ha dipoi preteso che per il reato di cui al capo d'accusa 1.2 (violazione dell'art. 2 alla legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»), la sua assistita sia da ritenere totalmente incapace, trattandosi di un reato intellettuale (cfr. act. SK.15.721.166 e segg.).

E. 7.2

Posto che già si è detto ampiamente in merito alla premeditazione (cfr. supra consid. VIII, 4.1 e segg.) e che, come visto, siffatta linea argomentativa della difesa non ha trovato accoglimento presso la Corte, è a titolo puramente abbondanziale che il Collegio giudicante si è chinato sulle critiche mosse a tal proposito al perito giudiziario. Venendo dunque al referto del 23 febbraio 2021, emerge dallo stesso che è nel contesto del quesito peritale relativo all'incapacità o scemata imputabilità (art. 19 CP) che il perito accenna alla

premeditazione (act. MPC 11.1.1-0146-0147). Rispondendo a tale quesito, il Dr. G. ha dapprima spiegato che il ritardo mentale dell'imputata non è tale da precludere la comprensione di un divieto basilare quale «non uccidere», precisando tuttavia che, a causa della psicopatologia («che le preclude la possibilità di valutare approfonditamente questioni complesse e di giudicarle convenientemente») questo divieto decade davanti al confuso precetto di «uccidere gli infedeli». Sempre in questo contesto egli ha chiarito che la pianificazione del gesto, le riflessioni ed i sopralluoghi sono il riflesso di una lucidità solo apparente, poiché tale lucidità è in realtà «l'epifenomeno» (o sintomo collaterale) del disturbo psichico soggiacente. Avendo pertanto psicosi e ritardo mentale contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento, egli è pervenuto alla conclusione che l'accusata non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, ritenendo appunto un'imputabilità scemata in grado medio. Le considerazioni espresse dal perito appaiono, contrariamente all'assunto della difesa, del tutto pertinenti in virtù del

- 85 - SK.2022.20 contesto nel quale si trovano e del fatto che il perito si è fondato su elementi emersi dagli atti del procedimento, motivo per cui tale censura cade nel vuoto.

E. 7.3.1

Per la difesa poi, la dismissione della terapia farmacologica prescritta dallo studio del Dr. L., presso il quale era in cura, avrebbe avuto un influsso sull'atto commesso il 24 novembre 2020. A supporto di tale tesi, il difensore di A. ha ricordato come già nel 2017, alcune settimane dopo avere interrotto l'assunzione dei farmaci (antipsicotici e contro la schizofrenia), A. avesse riportato presso la Polizia di Y. di sentire delle voci in tedesco. È proprio in quel periodo che si sarebbe innamorata di una combattente jihadista e che avrebbe deciso di raggiungerlo per sposarsi e iniziare a combattere per lo Stato Islamico. Sia il fratello che la madre dell'accusata avrebbero inoltre riferito di ritenere che la cessata assunzione dei farmaci abbia influito sull'accaduto. La difesa ha pure ricordato come durante la prima metà del 2020 A., periodo in cui assumeva i farmaci, non parlasse di religione e come la situazione sembri essere mutata a partire dal mese di luglio 2020, quando l'accusata è riuscita a convincere lo psichiatra curante a modificare la sua terapia, lamentando forti effetti collaterali. La terapia controllata costituita da iniezioni ogni 28 giorni presso lo studio medico, è stata sostituita da una terapia non controllata, prevedente l'assunzione per bocca di compresse di Reagila. Dal materiale sequestrato presso l'appartamento dell'imputata, risultano dei blister del suddetto farmaco, con alcune pastiglie mancanti, ciò che sarebbe indiziante di un'assunzione iniziale poi cessata completamente, come riferito dall'accusata, e che sarebbe compatibile con gli esiti dell'esame tossicologico, che non ha rilevato la presenza del principio attivo del farmaco. La situazione parrebbe essere ulteriormente peggiorata con l'interruzione dei rapporti regolari con la famiglia negli ultimi due mesi, dovuta al Covid (cfr. act. SK. 15.721.198 e segg.).

E. 7.3.2

Dalla disamina degli atti emerge in effetti che, come rilevato dalla difesa, A. avesse interrotto l'assunzione dei farmaci prescritti dal Dr. L. e dalla Dr.ssa EE. Non si evince, per contro, che tale dismissione sia stata rilevante concausa del passaggio all'atto da parte dell'accusata. Nel referto peritale di data 23 febbraio 2021, il Dr. G. ha indicato che «non rilevante sembra essere stata la mancata assunzione della psicofarmacoterapia prescritta»

(act. MPC 11.1.1-0145), aggiungendo che nulla fa pensare ad un'importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale della peritanda (act. MPC 11.1.1-0145), aspetto ribadito nel suo verbale del 20 luglio 2021 (act. MPC. 12.21.-0010 e 0012). Tale assunto è stato confermato anche durante il dibattimento dal perito, che, su domanda della difesa, ha dichiarato che fattori di stress quale l'isolamento possono dare luogo ad un peggioramento della situazione ed a manifestazioni psicotiche, ma non la cessazione dell'assunzione di psicofarmaci. La differenza

- 86 - SK.2022.20 dello stato con o senza farmaci (a differenza di persone affette da schizofrenia) non è così marcata nell'accusata. Egli ha pure ricordato che, in base a quanto riferito dalla curatrice II., fino al momento dell'aggressione, l'accusata era apparsa una «persona tranquilla», nonostante avesse sospeso l'assunzione dei farmaci da tempo. Il perito ha concluso sostenendo di non potere escludere il fattore discontinuità della terapia farmacologica quale concausa dei fatti del 24 novembre 2020, ma di non ritenerlo credibile, essendosi potuto appurare nel caso di specie, che l'unica differenza constatata in seguito all'introduzione della terapia farmacologica, è a livello di umore. Per quest'ultimo, «se mai c'è stata una concorrenza della sospensione dei farmaci, è in una percentuale molto minoritaria» (act. SK.15.771.013). Come visto, il perito ha peraltro affermato che il comportamento avuto dall'accusata il 24 novembre 2020 non è stato il frutto di un gesto impulsivo, derivante da una crisi psicotica o simile, atteso che «o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento» (act. SK.15.771.006). Pur tenendo conto della variante più favorevole all'imputata, ovvero che la discontinuità dei farmaci possa avere concorso, in modo minoritario, a quanto messo in atto dall'accusata il 24 novembre 2020, non è emerso in alcun modo dall'audizione peritale che tale fattore influenzi il grado di scemata imputabilità.

E. 7.4.1

La difesa ha ritenuto poi date, ad oggi, le condizioni per diagnosticare una vera e propria schizofrenia paranoide. J. (alias J.1), di cui l'accusata sarebbe follemente innamorata, altri non sarebbe che il frutto del delirio di quest'ultima, dovuto alla sua malattia, poiché, come emerso dalle analisi effettuate dalla Polizia federale, il suo account risulterebbe inattivo dal 2016, mentre l'accusata ha raccontato di avere conversato e videochattato con quest'ultimo negli ultimi anni. La difesa ha pure ricordato come simili dialoghi siano poi stati constatati anche durante la fase della detenzione presso il carcere. Si sarebbe dunque superato lo stadio delle dispercezioni uditive per arrivare alle allucinazioni vere e proprie. Trattandosi di deliri schizofrenici che durano da più di tre anni (ovvero oltre il termine di 6 mesi necessario, secondo quanto indicato dal perito giudiziario, per potere diagnosticare una vera e propria schizofrenia), non si vedrebbero motivi per non diagnosticare, appunto, una schizofrenia paranoide. In punto a tale questione, la difesa ha posto in risalto il fatto che la Dr.ssa H. avrebbe diagnosticato, nel suo aggiornamento di data 28 luglio 2022, una schizofrenia, preannunciando, dato il disaccordo dei due periti, la richiesta di una super perizia in sede di appello, al fine di dirimere la diatriba fra i periti. In sede di duplice, la difesa ha rimproverato al Dr. G. di non avere tenuto conto della diagnosi di schizofrenia paranoide effettuata dal Dr. L. e di non averne discusso con quest'ultimo. Se lo avesse fatto, le conclusioni peritali avrebbero potuto

- 87 - SK.2022.20 essere diverse, in particolare per quanto attiene alla commissione di reati politico- ideologici.

E. 7.4.2

Giova ricordare che il Dr. L. non ha funzione di perito giudiziario. La cartella clinica del suo studio di psichiatria e psicoterapia è stata consultata dal Dr. G., così come le molteplici cartelle cliniche dei medici o degli enti che hanno avuto l'accusata quale paziente, di cui il perito ha riportato stralci nel proprio referto. A prescindere dal fatto che dalla valutazione diagnostica del Dr. L. emerge che A. soffrirebbe di un disturbo psicotico, prevalentemente delirante e con dispercezioni uditive (ICD- 10 F23.21), attualmente compensato e di sospetto di ritardo mentale lieve (ICD- 10 F70; act. MPC 11.1.1-0111) e che non si intravede dove la difesa abbia reperito la diagnosi di schizofrenia paranoide, la questione può rimanere irrisolta per i motivi che seguono. Il perito giudiziario ha valutato tutta la documentazione in suo possesso (atti clinici, medici ed istruttori) e, sulla scorta parimenti dei colloqui avuti con l'accusata e con terze persone, egli ha posto la diagnosi di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica (psicosi non organica non specificata ICD-10 F29) e di ritardo mentale lieve (ICD-10 F70). La stessa è stata ribadita in aula (act. 15.771.004). Le motivazioni poste alla base della diagnosi risultano ben spiegate in sede di referto peritale, di complementi, nonché di audizione durante l'istruttoria e durante il dibattimento. La Corte non ha riscontrato elementi di contraddittorietà o atti a suscitare dubbi quanto alla bontà della diagnosi posta. Non risulta che la difesa abbia, durante l'istruttoria, richiesto di porre ulteriori quesiti al perito Dr. G., richiedenti il raffronto con la diagnosi asseritamente posta dal Dr. L. o che domande in tale senso siano state poste in sede di verbale di data 20 luglio 2021. In punto alla suddetta censura, rispondendo ad una serie di domande poste dalla difesa in aula, il Dr. G. ha indicato che il problema di cui soffre A. è simile alla schizofrenia. Anche volendo tenere conto del tempo ormai trascorso (la perizia era stata allestita a circa tre mesi dai fatti) e delle constatate allucinazioni nel frattempo intervenute, in caso di una rivalutazione della diagnosi si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK 15.771.005). Il perito ha poi specificato di non condividere, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti, la diagnosi di sindrome schizotipica posta dalla collega H., ma che in ogni caso nulla cambierebbe quanto alla scemata imputabilità dell'accusata (act. SK 15.771.014). La Dr.ssa H. ha affermato che la sua diagnosi e quella del Dr. G. non presentano grandi differenze, se non per qualche dettaglio di tipo psichiatrico che non cambia assolutamente il valore della diagnosi (act. SK 15.772.003). Quanto da lei osservato nel mese di luglio 2022 ha messo in luce un ulteriore aspetto della diagnosi, legato alla componente affettiva; da qui l'aggiunta, alla diagnosi di psicosi non organica non specificata (F29) e ritardo mentale lieve (F70), di un'evoluzione verso una diagnosi di disturbo

- 88 - SK.2022.20 schizoaffettivo (F25). A prescindere dal fatto che la diagnosi posta dalla Dr.ssa H. è di un'evoluzione verso un disturbo schizoaffettivo e non di schizofrenia, trattasi in ogni caso, e come sostenuto da entrambi i periti, di dettagli tecnici che nulla mutano alle osservazioni iniziali (15.772.003) e che nella sostanza non cambiano alcunché (act. SK 15.772.004). La teoria avanzata dalla difesa, in base alla quale A. soffrirebbe di schizofrenia paranoidea, rappresenta pertanto una tesi di parte, che non poggia su alcun elemento concreto, e che come tale, deve essere rigettata.

E. 7.5.1

Infine, per la difesa e contrariamente a quanto affermato dal Dr. G., al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio) come

sostenuto dal perito.

E. 7.5.2

Anche tale censura cade nel vuoto. Interrogato in merito all'imputabilità di A. relativamente ai reati di violazione all'art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché di esercizio illecito della prostituzione, il perito ha in buona sostanza affermato che le considerazioni espresse sull'imputabilità relativamente al reato di tentato assassinio valgono anche per i suddetti reati, poiché il disturbo psicotico esisteva sicuramente già nel 2017. Sollecitato dalla difesa, egli ha inoltre evidenziato che l'atteggiamento dell'accusata è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione della realtà; A. si è calata in uno scenario che è sì largamente fantastico, ma non completamente immaginato. Per questo motivo e con gli elementi a sua disposizione, il perito ha ribadito che non è possibile «andare oltre la scemata imputabilità» (act. SK.15.771.006; 010).

E. 7.6

Non si è dunque in presenza di circostanze o indizi chiari per scostarsi dalle conclusioni peritali.

- 89 - SK.2022.20 XII. Sulla pena

1.

E. 12

novembre 2014 (FF 2014 7709 e segg.) recita: «secondo i principi generali sul concorso di reati è fatta salva l'applicabilità di ulteriori disposizioni penali, in particolare di quelle che rientrano nel diritto penale fondamentale. È quindi possibile che in singoli casi sia necessario verificare se l'autore del reato, con il suo agire, oltre ad adempiere la fattispecie del sostegno a un'organizzazione criminale adempie altre fattispecie di reato o in che misura tali reati vengano consumati nel quadro dell'applicazione della disposizione legale proposta» (FF 2014 7718; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 6B_120/2021 dell'11 aprile 2022 consid. 6.3.2). Nel successivo messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017 sulla proroga della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è inoltre precisato che, se un atto finalizzato al sostegno di un'organizzazione o alla partecipazione a quest'ultima si trova in relazione con un reato principale – più grave (per esempio assassinio, presa di ostaggi, lesioni corporali gravi, ecc.) – commesso dall'organizzazione, l'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», retrocede per principio («devrait en principe céder le pas; sollte [...] grundsätzlich [...] zurücktreten») rispetto al reato principale (FF 2018 71, 84). 3.

E. 13

È disposta la restituzione a A.: - dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati; - della borsa marca 2 (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050).

E. 14

È disposta la restituzione ad I. del maglioncino (reperto 23718).

E. 15

I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.

E. 16

Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- 138 - SK.2022.20 – Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni – Avv. Daniele Iulicci – Avv. Hugo Haab Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: – Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

- 139 - SK.2022.20 Informazione sui rimedi giuridici Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impuginate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 25 novembre 2022

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.